

GLOBAL GESTIONE FUTURO

Contratto di Assicurazione a Vita Intera
a Premio Unico e Prestazioni Rivalutabili



IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE:

- Scheda Sintetica;
- Nota Informativa;
- Condizioni di Assicurazione comprensive di:
Regolamento della Gestione Interna Separata "Forme Individuali GEFIN";
- Glossario;
- informativa sulla Privacy e sulle Tecniche di Comunicazione a Distanza;
- Modulo di Proposta-Certificato;

DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA-CERTIFICATO.

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE
LA SCHEDA SINTETICA E LA NOTA INFORMATIVA**

1. SCHEDA SINTETICA

GLOBAL GESTIONE FUTURO (TARIFFA VX2)

La presente Scheda Sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La presente Scheda Sintetica è volta a fornire al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel Contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota Informativa.

1. INFORMAZIONI GENERALI

- 1.a) IMPRESA DI ASSICURAZIONE
Aviva S.p.A. Impresa del Gruppo AVIVA Plc (di seguito Gruppo AVIVA).
- 1.b) INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'IMPRESA
In base all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare del patrimonio netto di Aviva S.p.A. è pari ad Euro 616.764.348,00 di cui il Capitale Sociale ammonta a Euro 429.713.613,00 e le Riserve patrimoniali a Euro 187.050.735,00.
L'Indice di Solvibilità dell'Impresa riferito alla gestione vita è pari a 131,85%.
L'indice di solvibilità dell'Impresa di Assicurazione rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
- 1.c) DENOMINAZIONE DEL CONTRATTO
GLOBAL GESTIONE FUTURO (Tar. VX2)
- 1.d) TIPOLOGIA DEL CONTRATTO
Vita intera a Premio Unico ed a prestazioni rivalutabili. Le prestazioni assicurate dal presente Contratto sono contrattualmente garantite dall'Impresa e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una Gestione Interna Separata di attivi, denominata "Forme Individuali GEFIN".
- 1.e) DURATA
La Durata del Contratto è vitalizia, vale a dire coincide con la vita dell'Assicurato.
È possibile esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla Data di decorrenza del Contratto.
- 1.f) PAGAMENTO DEI PREMI
Il Contratto è a Premio Unico con possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi nel corso della durata contrattuale. L'importo minimo del Premio Unico è pari a Euro 5.000,00. L'importo minimo dei versamenti aggiuntivi è pari a Euro 1.000,00.

2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

Con il presente Contratto, il Contraente ha la possibilità di investire il Premio Unico e gli eventuali versamenti aggiuntivi corrisposti in una Gestione Interna Separata dell'Impresa. A fronte di questo investimento l'Impresa garantisce una rivalutazione annua delle prestazioni.

La rivalutazione annuale (prestazione in corso di validità del Contratto) viene liquidata al Contraente, o su sua richiesta, si consolida al capitale assicurato e resta acquisita in via definitiva a favore del Contraente.

In caso di liquidazione della prestazione in corso di validità del Contratto i premi versati rimarranno investiti alle medesime condizioni.

In caso di decesso dell'Assicurato, ai Beneficiari verrà liquidato il Capitale Assicurato Totale.

Il Contratto non prevede una scadenza ad una data prestabilita, ma il capitale maturato resta investito alle medesime condizioni finché il Contraente non decide di chiederne la liquidazione o l'Assicurato decede. Questa caratteristica consente al Contraente di non definire una durata contrattuale a priori.

Una parte del Premio Unico e dei versamenti aggiuntivi corrisposti viene trattenuta dall'Impresa per far fronte ai rischi demografici previsti dal Contratto e pertanto tale parte così come quella trattenuta a fronte dei costi del Contratto, non concorre alla formazione del Capitale Assicurato.

Per una migliore informazione relativa allo sviluppo delle prestazioni ed al corrispondente valore di riscatto e per una migliore comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili, si rimanda al Progetto Esemplificativo riportato nella Sezione E della Nota Informativa.

L'Impresa consegna al Contraente il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il Contratto è concluso.

3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

Il Contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

a) Prestazione in caso di decesso:

CAPITALE: in caso di decesso dell'Assicurato in qualsiasi epoca esso avvenga, è previsto il pagamento del Capitale Assicurato Totale ai Beneficiari designati dal Contraente nella Proposta-Certificato.

b) Prestazione in caso di vita:

PRESTAZIONE IN CORSO DI VALIDITÀ DEL CONTRATTO: in caso di vita dell'Assicurato, ad ogni ricorrenza annuale e fino a quando il Contraente non eserciti il diritto di interruzione della prestazione in corso di validità del Contratto, l'Impresa corrisponderà al Contraente un importo ottenuto applicando al capitale in vigore, la misura annua di rivalutazione attribuita al Contratto come indicato al punto 3.1 "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE" delle Condizioni di Assicurazione.

c) Opzioni Contrattuali:

- OPZIONE DA VALORE DI RISCATTO IN RENDITA VITALIZIA RIVALUTABILE: prevede la conversione del valore di Riscatto totale in una rendita vitalizia rivalutabile pagabile fino a che l'Assicurato è in vita.
- OPZIONE DA VALORE DI RISCATTO IN RENDITA CERTA E POI VITALIZIA RIVALUTABILE: prevede la conversione del valore di Riscatto totale in una rendita pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni e successivamente fino a che l'Assicurato è in vita.
- OPZIONE DA VALORE DI RISCATTO IN RENDITA REVERSIBILE RIVALUTABILE: prevede la conversione del valore di Riscatto totale in una rendita vitalizia pagabile fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una seconda persona designata fino a che questa è in vita.

Per i primi dieci anni dalla Data di decorrenza, la rivalutazione minima annua garantita dall'Impresa (Tasso Minimo Garantito) è pari all'1,50%. Trascorso tale termine l'Impresa si riserva di variare detto tasso fermo restando il rispetto delle disposizioni IVASS in materia di tassi massimi di interesse applicabili ai Contratti di Assicurazione sulla Vita. In ogni caso, il nuovo Tasso Minimo Garantito non potrà avere applicazione retroattiva con riferimento al periodo del Contratto già trascorso.

Per maggiori dettagli si rinvia al punto 3.1 "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE" delle Condizioni di Assicurazione.

La rivalutazione attribuita al capitale assicurato, sia essa pari o superiore al Tasso Minimo Garantito, viene liquidata annualmente dall'Impresa oppure, su richiesta del Contraente, si consolida al capitale assicurato e resta acquisita in via definitiva a favore del Contraente.

L'interruzione del Contratto, attuata con la richiesta di Riscatto totale, potrebbe comportare una diminuzione dei risultati economici previsti ed il non pieno recupero dei premi versati.

Maggiori informazioni sono fornite nella sezione B della Nota Informativa.

In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dall'Art. 3 "PRESTAZIONI DEL CONTRATTO", dall'Art. 16 "OPZIONI CONTRATTUALI – CONVERSIONE DEL VALORE DI RISCATTO TOTALE IN RENDITA" e dal punto 3.1 "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE" delle Condizioni di Assicurazione.

4. COSTI

L'Impresa, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei Contratti e di incasso dei premi, **preleva dei Costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate nella sezione C della Nota Informativa.**

I Costi prelevati sui premi e quelli prelevati dalla Gestione Interna Separata riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei Costi che gravano a vario titolo sul Contratto viene di seguito riportato, l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo" che indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei Costi, il tasso di rendimento del Contratto rispetto a quello di una analoga operazione non gravata da Costi.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati.

Il Costo percentuale medio annuo in caso di riscatto nei primi anni di durata dell'operazione assicurativa può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

Gestione Interna Separata "Forme Individuali GEFIN"

IPOTESI ADOTTATE:

Premio Unico Euro 15.000,00

Età e sesso: Qualunque

Durata: Vita intera

DURATA DELL'OPERAZIONE ASSICURATIVA	COSTO PERCENTUALE MEDIO ANNUO
5	2,29%
10	1,91%
15	1,79%
20	1,72%
25	1,69%

5. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla Gestione Interna Separata "Forme Individuali GEFIN" negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto ai Contraenti. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

ANNO	RENDIMENTO REALIZZATO DALLA GESTIONE INTERNA SEPARATA "GEFIN"	RENDIMENTO MINIMO RICONOSCIUTO AL CONTRAENTE	RENDIMENTO MEDIO DEI TITOLI DI STATO	TASSO DI INFLAZIONE
2007	4,88%	3,48%	4,41%	1,71%
2008	4,43%	3,03%	4,46%	3,23%
2009	4,07%	2,67%	3,54%	0,75%
2010	3,95%	2,55%	3,35%	1,55%
2011	3,87%	2,47%	4,89%	2,73%

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

6. DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il Contraente ha la facoltà di recedere dal Contratto. Per le relative modalità leggere la sezione D della Nota informativa.

* * * * *

AVIVA S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda Sintetica.

**Il Rappresentante Legale
PATRICK DIXNEUF**



Data ultimo aggiornamento: 2 gennaio 2013

2. NOTA INFORMATIVA

GLOBAL GESTIONE FUTURO (TARIFFA VX2)

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del Contratto.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. INFORMAZIONI GENERALI

AVIVA S.p.A. Impresa del Gruppo AVIVA, ha sede legale e direzione generale in Via A. Scarsellini n. 14 – 20161 Milano – Italia.

Numero di telefono: 02/27751 - sito internet: www.avivaitalia.it

Indirizzo di posta elettronica:

- per informazioni di carattere generale: assunzione_vita@avivaitalia.it
- per informazioni relative alle liquidazioni: liquidazioni_vita@avivaitalia.it

AVIVA S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto Ministeriale n. 18240 del 28/07/1989 (Gazzetta Ufficiale nr. 186 del 10/08/1989).

Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00081. Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00008.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

2. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

Le prestazioni assicurative indicate di seguito, sono operanti per tutta la Durata del Contratto. La Durata del Contratto – intendendosi per tale l'arco di tempo durante il quale sono operanti le prestazioni assicurate - è vitalizia, vale a dire commisurata alla vita dell'Assicurato.

L'Impresa a fronte del versamento di un premio unico e di eventuali versamenti aggiuntivi si impegna a corrispondere una prestazione in caso di vita nel corso di validità del Contratto e una prestazione in caso di decesso dell'Assicurato in qualsiasi epoca esso avvenga.

Una parte del Premio Unico e dei versamenti aggiuntivi corrisposti viene trattenuta dall'Impresa per far fronte ai rischi demografici previsti dal Contratto e pertanto tale parte così come quella trattenuta a fronte dei costi del Contratto, non concorre alla formazione del Capitale Assicurato.

Il capitale assicurato, garantito dall'Impresa, è costituito dalla somma del capitale iniziale assicurato – premio unico diminuito delle spese indicate al punto 5.1.1 “COSTI GRAVANTI SUI PREMI” - e delle “quote” di capitale acquisite con gli eventuali versamenti aggiuntivi effettuati dal Contraente. L'ammontare di ciascuna “quota” di capitale derivante dagli eventuali versamenti aggiuntivi corrisponde quindi all'importo del versamento al netto delle spese indicate al successivo punto 5.1.1 “COSTI GRAVANTI SUI PREMI”.

Per i primi dieci anni dalla Data di decorrenza contrattuale, la rivalutazione minima annua garantita dall'Impresa (Tasso Minimo Garantito) è pari all'1,50%. Trascorso tale termine l'Impresa si riserva di variare detto tasso fermo restando il rispetto delle disposizioni IVASS in materia di tassi massimi di interesse applicabili ai Contratti di Assicurazione sulla Vita. In ogni caso, il nuovo Tasso Minimo Garantito non potrà avere applicazione retroattiva con riferimento al periodo del Contratto già trascorso.

Per maggiori dettagli si rinvia al punto 3.1 “CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE” delle Condizioni di Assicurazione.

La rivalutazione attribuita al capitale assicurato viene liquidata annualmente oppure su richiesta del Contraente si consolida al capitale assicurato e resta acquisita in via definitiva a favore del Contraente.

PRESTAZIONE IN CASO DI VITA NEL CORSO DEL CONTRATTO

Il presente Contratto prevede che, ad ogni ricorrenza annuale – in caso di vita dell'Assicurato – (fino a quando il Contraente non eserciti il diritto di interruzione della prestazione in corso di validità del Contratto), l'Impresa corrisponda - al Contraente – l'importo relativo alla rivalutazione annua.

Per maggiori informazioni si rimanda all'Art. 3 "PRESTAZIONI DEL CONTRATTO" delle Condizioni di Assicurazione.

PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO

Il presente Contratto prevede che, in caso di decesso dell'Assicurato AVIVA S.p.A., di seguito definita Impresa, garantisce a fronte del pagamento di un Premio Unico e di eventuali versamenti aggiuntivi ai Beneficiari designati, la corresponsione del Capitale Assicurato Totale.

Per i dettagli relativi alla prestazione assicurata si rimanda alla lettura dell'Art. 3 "PRESTAZIONI DEL CONTRATTO" delle Condizioni di Assicurazione.

La presente garanzia viene prestata:

- **senza limiti territoriali, qualunque sia la causa, senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato, salvo le limitazioni previste all'Art. 6 "RISCHIO DI MORTE" delle Condizioni di Assicurazione;**
- **per Assicurati di età compresa tra 18 e 90 anni alla data di decorrenza del Contratto.**

È previsto un periodo di carenza di 180 giorni dalla data di decorrenza del Contratto per il Premio unico e dalla data di pagamento di ogni versamento aggiuntivo in caso di corresponsione di Versamenti Aggiuntivi. L'Assicurato può richiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza periodo di carenza, purché si sottoponga a visita medica ed accettando le modalità e gli oneri che ne dovessero derivare.

Per maggiori dettagli si rimanda alla lettura dell'Art. 7 "CLAUSOLA DI CARENZA" delle Condizioni di Assicurazione.

OPZIONI CONTRATTUALI

Trascorso un anno dalla data di decorrenza, il Contraente ha la possibilità di richiedere di convertire il valore del riscatto totale in una delle seguenti forme di rendita erogabili in modo posticipato:

- a) una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile fino a che l'Assicurato sia in vita;
- b) una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo nei primi cinque anni o dieci anni e, successivamente, fino a che l'Assicurato sia in vita;
- c) una rendita annua vitalizia rivalutabile, su due teste, quella dell'Assicurato (prima testa) e quella di un altro soggetto (seconda testa), pagabile fino al decesso dell'Assicurato, e successivamente reversibile in misura totale o parziale fino a che sia in vita l'altro soggetto (seconda testa).

Per maggiori dettagli si rimanda alla lettura dell'Art. 16 "OPZIONI CONTRATTUALI - CONVERSIONE DEL VALORE DI RISCATTO IN RENDITA" delle Condizioni di Assicurazione.

3. PREMI

L'importo del Premio Unico da corrispondere all'Impresa viene stabilito dal Contraente in relazione ai propri obiettivi in termini di prestazioni. Il Premio Unico è versato in un'unica soluzione al momento della sottoscrizione della Proposta-Certificato. L'importo minimo del Premio Unico è pari a Euro 5.000,00.

Il Contraente ha la facoltà di richiedere la risoluzione anticipata del Contratto e la liquidazione del valore di riscatto non prima che sia decorso un anno dalla Data di decorrenza del Contratto.

Dal giorno successivo alla Data di decorrenza del Contratto è possibile in qualsiasi momento integrare il Contratto con versamenti aggiuntivi di importo almeno pari a Euro 1.000,00.

Nel caso in cui decida di effettuare versamenti aggiuntivi, il Contraente deve utilizzare il **Modulo Versamenti Aggiuntivi**.

Si rinvia all'Art. 10 "PREMIO UNICO E VERSAMENTI AGGIUNTIVI" delle Condizioni di Assicurazione per maggiori dettagli relativi ai limiti di importo massimo che possono essere movimentati in entrata nella Gestione Interna Separata.

Il pagamento del Premio Unico e degli eventuali versamenti aggiuntivi viene effettuato mediante procedura di addebito sul conto corrente del Contraente. Ai fini dell'attestazione dell'avvenuto pagamento del premio unico e dei versamenti aggiuntivi fa fede la documentazione contabile del competente Istituto di Credito.

Non è ammesso in nessun caso il pagamento del Premio Unico e dei versamenti aggiuntivi in contanti.

4. MODALITÀ DI CALCOLO E DI ASSEGNAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

Ad ogni anniversario della Data di decorrenza l'Impresa riconosce una rivalutazione delle somme assicurate, al netto di eventuali riscatti parziali, determinata nella misura e secondo le modalità contenute nel punto 3.1 "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE" delle Condizioni di Assicurazione.

Il presente Contratto è collegato alla Gestione Interna Separata "Forme Individuali GEFIN". Maggiori dettagli relativi alla Gestione Interna Separata sono riportati nel Regolamento della Gestione Interna Separata che forma parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

L'importo relativo alla rivalutazione annua, al netto della spesa fissa pari a Euro 12,00 ed indicata al successivo punto 5 "COSTI", viene annualmente corrisposto al Contraente, come previsto dall'Art. 3 "PRESTAZIONI DEL CONTRATTO" delle Condizioni di Assicurazione.

Nel caso in cui il Contraente eserciti il diritto di interruzione della prestazione in corso di validità del Contratto, da quell'anniversario il capitale assicurato viene aumentato della rivalutazione annua.

Ne consegue, in particolare, che ciascuna rivalutazione viene applicata al capitale comprensivo degli aumenti derivanti da eventuali precedenti rivalutazioni.

Per maggiori informazioni relative agli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni, si rinvia alla Sezione E contenente il Progetto esemplificativo di sviluppo delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto.

L'Impresa consegna al Contraente il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi nel momento in cui il Contraente è informato che il Contratto è concluso.

C. INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE

5. COSTI

5.1 COSTI GRAVANTI DIRETTAMENTE SUL CONTRAENTE

5.1.1 COSTI GRAVANTI SUI PREMI

Spesa fissa d'ingresso: l'Impresa trattiene dal Premio unico e da ogni versamento aggiuntivo corrisposto una spesa fissa d'ingresso pari a Euro 30,00.

Spesa percentuale: la spesa percentuale applicata sul premio unico e sui versamenti aggiuntivi – al netto della spesa fissa d'ingresso - relativa all'assunzione e gestione del contratto varia in base al cumulo di versamenti effettuati fino a quel momento (premio unico ed eventuali versamenti aggiuntivi), incluso quello da effettuare contestualmente:

CUMULO VERSAMENTI (PREMIO UNICO + VERSAMENTI AGGIUNTIVI)	SPESA PERCENTUALE
da Euro 5.000,00 a Euro 50.000,00	3,50%
da Euro 50.000,01 a Euro 100.000,00	3,25%
da Euro 100.000,01 a Euro 200.000,00	3,00%
da Euro 200.000,01 a Euro 350.000,00	2,50%
da Euro 350.000,01 a Euro 500.000,00	1,50%
da Euro 500.000,01 a Euro 750.000,00	1,00%
da Euro 750.000,01	0,50%

5.1.2 COSTI PER RISCATTO

Il valore di riscatto si ottiene applicando al Capitale Assicurato alla data della richiesta del riscatto le penalità di riscatto, indicate nella tabella che segue, determinate in funzione del numero di anni interamente trascorsi dalla Data di decorrenza alla data di richiesta di riscatto:

ANNO DELLA RICHIESTA DI RISCATTO	PENALITÀ DI RISCATTO
nel corso del 2° anno	1,75%
nel corso del 3° anno	1,25%
nel corso del 4° anno	0,75%
dal 5° anno in poi	nessuna penalità

Il valore di Riscatto parziale viene determinato applicando le stesse penalità previste per il Riscatto totale.

5.2 COSTI APPLICATI IN FUNZIONE DELLE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

L'Impresa preleva dal rendimento finanziario della Gestione Interna Separata la seguente percentuale:

COMMISSIONE DI GESTIONE
1,40%

In ogni caso, al fine di garantire il Tasso Minimo Garantito, la Commissione di Gestione potrà essere applicata in misura ridotta o nulla.

Nel caso di liquidazione della prestazione in corso di validità del Contratto, se il rendimento riconosciuto al Contraente è superiore al Tasso Minimo Garantito, l'Impresa preleva dalla rivalutazione annua la seguente spesa fissa:

SPESA FISSA
Euro 12,00

Tale spesa fissa potrà essere applicata in misura ridotta o nulla al fine di garantire comunque il Tasso Minimo Garantito.

Nel caso in cui il Contraente eserciti il diritto di interruzione della prestazione in corso di validità del Contratto, da quell'anniversario la spesa fissa non verrà più applicata.

L'Impresa preleva dei costi direttamente dalla Gestione Interna Separata per i bolli e le commissioni relativi alla negoziazione di titoli e per la revisione annuale da parte della Società di Revisione.

Tali costi hanno una bassa incidenza sul rendimento della Gestione Interna Separata; a titolo di esempio, nel corso dell'ultimo anno, l'impatto sul rendimento dei costi sopraindicati è risultato inferiore allo 0,001%.

* * * * *

Di seguito si riporta la quota parte percepita dall'intermediario relativa al prodotto:

	QUOTA PARTE PERCEPITA DALL'INTERMEDIARIO
Spesa fissa d'ingresso	100%
Spesa percentuale	100%
Spesa fissa	0%
Commissione di gestione	50%

6. SCONTI

Non sono previsti sconti per il presente Contratto.

7. REGIME FISCALE

7.1 REGIME FISCALE DEI PREMI

I premi versati per le assicurazioni sulla vita:

- non sono soggetti ad alcuna imposta sulle assicurazioni;
- non sono detraibili e non sono deducibili se non per la parte attinente al rischio morte, invalidità permanente ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana dell'Assicurato, laddove prevista in base alla tipologia contrattuale nei limiti ed alle condizioni dettate dalla disciplina fiscale in vigore (art. 15, comma 1, lett. "f" del D.P.R. nr. 917 del 22/12/1986).

7.2 TASSAZIONE DELLE SOMME ASSICURATE

Come da disposizioni vigenti alla data di redazione della presente Nota Informativa, le somme liquidate in caso di decesso (relativamente ai contratti aventi per oggetto il rischio di morte, ivi compresi quelli di tipo "Misto" anche a vita intera), di invalidità permanente, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana dell'Assicurato, non sono soggette ad alcuna imposizione fiscale, sia nel caso in cui vengano corrisposte in forma di capitale sia nel caso in cui vengano corrisposte in forma di rendita ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986.

Negli altri casi, è necessario fare le seguenti distinzioni sul rendimento finanziario maturato:

- le eventuali prestazioni in corso di validità del Contratto, in forma di rivalutazione annua, sono assoggettate al momento dell'erogazione ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, in base all'Art. 26-ter del D.P.R. 600 del 29/09/1973, nella misura del 20,00% così come emendata dall'Art. 2 comma 6 del Decreto Legge n. 138 del 13/08/2011, convertito dalla Legge n. 148 del 14/09/2011
- sul rendimento finanziario maturato:
 - a) se la prestazione è corrisposta in forma di capitale, in base all'art. 44, comma 1, lettera "g-quater" del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986, è applicata l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui all'art. 26-ter, comma 1 del D.P.R. n. 600 del 29/9/1973, nella misura pari al 20,00% come emendata dall'Art. 2 comma 6 del Decreto Legge n. 138 del 13/08/2011, convertito dalla Legge n. 148 del 14/09/2011. L'imposta è applicata sulla differenza fra il capitale percepito, comprensivo di eventuali prestazioni iniziali aggiuntive o bonus, se previsti contrattualmente, e l'ammontare dei premi pagati in conformità a quanto previsto dall'art. 45, comma 4 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986.
 - b) se la prestazione è corrisposta in forma di rendita, all'atto della conversione del valore di riscatto è soggetto all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui al punto a). Successivamente durante il periodo di erogazione della rendita, in base all'art. 44 comma 1 lettera "g-quinquies" del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986, i rendimenti finanziari relativi a ciascuna rata di rendita sono assoggettati annualmente all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 20,00 % di cui all'art. 26-ter, comma 2 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973, applicata sulla differenza tra l'importo erogato e quello della corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari, in conformità a quanto previsto dall'art. 45 comma 4-ter del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986.

La predetta imposta sostitutiva di cui all'art. 26-ter del D.P.R. n. 600 del 29/9/1973 non deve essere applicata relativamente alle somme corrisposte a soggetti che esercitano attività d'impresa. Infatti, ai sensi della normativa vigente, i proventi della medesima specie costituiti da soggetti che esercitano attività d'impresa non costituiscono redditi di capitale bensì redditi d'impresa.

Come previsto dall'Art. 2 comma 23 del Decreto Legge n. 138 del 13/08/2011, convertito dalla Legge 148/2011 i proventi delle polizze vita, per la parte riferibile ai titoli pubblici italiani e titoli obbligazionari equiparati emessi dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'Art. 168-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono soggetti a tassazione con aliquota del 20,00% applicata ad una base imponibile pari al 62,5% dell'ammontare realizzato per tener conto del regime fiscale agevolato ad essi applicabile.

7.3 NON PIGNORABILITÀ E NON SEQUESTRABILITÀ

Ai sensi dell'Art. 1923 del Codice Civile le somme dovute in dipendenza di Contratti di Assicurazione sulla Vita non sono né pignorabili né sequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni di Legge.

7.4 DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO

Ai sensi dell'art.1920 del Codice Civile il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.

Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario e non sono soggette all'imposta sulle successioni.

D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

8. MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

8.1 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto si considera concluso quando il Contraente ha versato il Premio Unico ed unitamente all'Assicurato – se persona diversa – ha sottoscritto la Proposta-Certificato.

8.2 DECORRENZA DEL CONTRATTO

Le prestazioni del Contratto decorrono dalle ore 24 della data di Conclusione del Contratto.

L'Impresa provvederà alla conferma della Data di decorrenza e dell'entrata in vigore del Contratto con l'invio della lettera contrattuale di conferma al Contraente.

8.3 SFERA DI APPLICAZIONE

Il presente Contratto può essere stipulato se l'Assicurato, alla Data di decorrenza del Contratto, ha un'età compresa tra 18 anni e 90 anni.

Per maggiori dettagli relativamente alle modalità di perfezionamento del Contratto nonché alla decorrenza delle coperture assicurative si rinvia all'Art. 5 "CONCLUSIONE E DECORRENZA DEL CONTRATTO" e all'Art. 9 "DURATA DEL CONTRATTO E LIMITI D'ETÀ" delle Condizioni di Assicurazione.

9. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto si scioglie al verificarsi dei seguenti eventi:

- in caso di esercizio del diritto di Recesso;
- in caso di decesso dell'Assicurato;
- alla richiesta, da parte del Contraente, di risoluzione anticipata del Contratto e di liquidazione del valore di Riscatto totale.

10. RISCATTO

A condizione che sia trascorso almeno un anno dalla Data di decorrenza del Contratto, il Contraente può riscuotere, interamente o parzialmente, il valore di riscatto. In caso di Riscatto totale si ha l'estinzione anticipata del Contratto, mentre in caso di liquidazione del valore di Riscatto parziale il Contratto rimane in vigore per la quota residua di capitale.

Per esercitare il riscatto il Contraente deve compilare ed inviare il Modulo di Richiesta di Liquidazione per il tramite del Soggetto Incaricato o inviare una comunicazione scritta all'Impresa a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno nella quale indica la sua decisione di riscattare totalmente o in parte il Contratto.

L'Impresa corrisponde al Contraente il valore di riscatto - totale o parziale - al netto delle imposte previste per Legge.

In ogni caso, il Contraente può richiedere informazioni relative al proprio valore di riscatto all'Impresa – anche per il tramite del Soggetto Incaricato - la quale si impegna a fornire tale informazione nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

Per la determinazione dei valori di riscatto totale e parziale si rimanda all'Art. 14 "RISCATTO" delle Condizioni di Assicurazione.

Si rinvia all'Art. 14 "RISCATTO" delle Condizioni di Assicurazione per maggiori dettagli relativi ai limiti di importo massimo che possono essere movimentati in uscita dalla Gestione Interna Separata.

Esiste la possibilità che, a causa dell'incidenza dei costi di cui al precedente punto 5. "COSTI", il valore di riscatto risulti inferiore ai premi versati.

Per qualsiasi informazione relativa al riscatto, il Contraente può rivolgersi al Soggetto Incaricato oppure direttamente a:

Aviva S.p.A.
Via A. Scarsellini n. 14
20161 Milano
numero verde 800-113085
fax 02/27.75.490
e-mail: liquidazioni_vita@avivaitalia.it.

È necessario tener presente che la richiesta di riscatto, effettuata nel corso dei primi anni di durata contrattuale, comporta una diminuzione dei risultati economici che si otterrebbero e ciò è particolarmente evidente nei primi anni di validità del Contratto stesso.

Nel Progetto Esemplificativo riportato nella Sezione E, per una più corretta valutazione della penalizzazione si confronti a titolo di esempio per ciascun anno il premio unico versato con il corrispondente valore di riscatto.

Nel Progetto esemplificativo personalizzato che viene consegnato al Contraente verranno indicati i valori di riscatto puntuali.

11. REVOCA DELLA PROPOSTA-CERTIFICATO

Il presente Contratto non prevede l'esercizio della revoca della Proposta-Certificato in virtù dei termini di conclusione del Contratto.

12. DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente ha la facoltà di esercitare il diritto di Recesso entro trenta giorni dalla data di Conclusione del Contratto.

Il Recesso libera il Contraente e l'Impresa da qualsiasi obbligazione futura derivante dal Contratto che, al momento dell'applicazione del Recesso, viene estinto dall'origine. Il Contraente per esercitare il diritto di Recesso deve rivolgersi direttamente al Soggetto Incaricato e/o inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno – contenente gli elementi identificativi della Proposta-Certificato – all'Impresa al seguente indirizzo:

Aviva S.p.A.
Via A. Scarsellini n. 14
20161 Milano

L'Impresa, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al Recesso, rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto, al netto della spesa fissa d'ingresso pari a Euro 30,00 indicata al punto 5.1.1 che precede.

13. DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALL'IMPRESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI E TERMINI DI PRESCRIZIONE

13.1 PAGAMENTI DELL'IMPRESA

L'Impresa provvede alla liquidazione dell'importo dovuto - verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento – entro trenta giorni dalla data di ricevimento di tutta la documentazione indicata allo specifico Art. 17 "PAGAMENTI DELL'IMPRESA" delle Condizioni di Assicurazione.

13.2 PRESCRIZIONE

Ai sensi del secondo comma dell'Art. 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti da qualsiasi Contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui i diritti stessi si fondano, fatte salve specifiche disposizioni di Legge. Pertanto, decorso tale termine non sarà più possibile far valere alcun diritto sulle somme derivanti dal presente Contratto di Assicurazione. Le Compagnie di Assicurazione in base alla Legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, sono obbligate a versare le somme non reclamate a favore dell'apposito Fondo istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

14. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

In base all'art. 181 del Codice delle Assicurazioni (D. Lgs. 209/05) al Contratto si applica la legge italiana.

15. LINGUA IN CUI È REDATTO IL CONTRATTO

Il Contratto, ogni documento ad esso allegato nonché tutte le comunicazioni in corso di Contratto sono redatti in lingua italiana. Le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione.

16. RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto all'Impresa:

AVIVA S.p.A.
SERVIZIO RECLAMI
VIA A. SCARSELLINI N. 14
20161 MILANO
TELEFAX 02 2775 245
RECLAMI_VITA@AVIVAITALIA.IT

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi a:

IVASS
SERVIZIO TUTELA DEGLI UTENTI
VIA DEL QUIRINALE 21- 00187 ROMA
FAX 06 42133 353/745 - NUMERO VERDE 800-486661.

I reclami indirizzati all'IVASS dovranno contenere: i dati del reclamante, l'individuazione del soggetto di cui si lamenta l'operato ed il motivo di lamentela, copia della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa ed eventuale riscontro fornito dalla stessa, nonché ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

17. INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO

L'Impresa comunica per iscritto al Contraente, in occasione dell'invio dell'estratto conto annuale della posizione assicurativa descritto successivamente o in occasione della prima comunicazione prevista dalla normativa vigente, le eventuali variazioni delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo anche per effetto di modifiche alla normativa intervenute successivamente alla conclusione del contratto stesso.

In Caso di modifica del Tasso Minimo Garantito l'Impresa invierà al Contraente una comunicazione dell'intervenuta variazione del Tasso.

Per l'aggiornamento dei dati relativi alla situazione patrimoniale dell'Impresa di cui al punto 1.b) "INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'IMPRESA" della Scheda Sintetica si rimanda al sito internet dell'Impresa all'indirizzo www.avivaitalia.it.

L'Impresa trasmette al Contraente entro sessanta giorni dalla ricorrenza annua del Contratto, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa, contenente le seguenti informazioni:

- a) cumulo dei premi versati (Premio Unico ed eventuali versamenti aggiuntivi) dalla Conclusione del Contratto alla data di riferimento dell'estratto conto precedente e valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
- b) dettaglio dei versamenti aggiuntivi effettuati nell'anno di riferimento;
- c) valore delle prestazioni in corso di validità del Contratto rimborsate nell'anno di riferimento;
- d) valore dei riscatti parziali rimborsati nell'anno di riferimento;
- e) valore della prestazione maturata (capitale assicurato) alla data di riferimento dell'estratto conto;
- f) valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell'estratto conto;
- g) relativamente alla Gestione Interna Separata "Forme Individuali GEFIN":
 - tasso annuo di Rendimento Finanziario realizzato;
 - Commissione di gestione trattenuta dall'Impresa;
 - tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.

18. CONFLITTO DI INTERESSI

AVIVA S.p.A., Impresa che commercializza il presente Contratto, è controllata da Aviva Italia Holding S.p.A. che detiene una quota di partecipazione del 50 per cento del capitale sociale dell'Impresa ed è partecipata da AVIVA Italia S.p.A. (1 per cento) e da UniCredit S.p.A. (49 per cento).
AVIVA S.p.A. fa capo al Gruppo Inglese AVIVA Plc.

Il prodotto viene distribuito da Global Assicurazioni S.p.A. tramite gli Sportelli Bancari del Gruppo Credito Valtellinese entrambi indipendenti dal Gruppo Aviva: pertanto non esiste conflitto di interessi.

È prevista la possibilità di investire in parti di OICR promossi o gestiti da Società appartenenti al Gruppo Bancario UniCredit o in altri strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo Bancario UniCredit.
Si prevede inoltre la possibilità di investire in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo AVIVA PLC o in altri strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo.

Relativamente alla Gestione Interna Separata FORME INDIVIDUALI GEFIN, gli OICR del Gruppo Bancario UniCredit e del Gruppo AVIVA PLC prevedono il riconoscimento di utilità calcolate sul patrimonio medio mensile investito negli stessi OICR.

Le somme retrocesse saranno riconosciute indirettamente ai Contraenti mediante attribuzione ai componenti positivi di reddito che determinano il rendimento della Gestione Interna Separata.

Il valore monetario di tali utilità sarà annualmente quantificato nel rendiconto annuale della Gestione Interna Separata FORME INDIVIDUALI GEFIN ed ogni anno potrà variare in funzione del diverso peso degli OICR appartenenti al comparto azionario, obbligazionario e monetario all'interno della Gestione Interna Separata.

L'Impresa si impegna, in ogni caso, ad ottenere il miglior risultato possibile indipendentemente dall'esistenza di tali accordi.

Si rinvia al Rendiconto annuale della Gestione Interna Separata per la quantificazione delle eventuali utilità ricevute e retrocesse agli Assicurati.

Il Rendiconto annuale della Gestione Interna Separata è disponibile su richiesta del Contraente oppure accedendo al sito internet del Gruppo Aviva all'indirizzo www.avivaitalia.it.

E. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

La presente elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio e durata.

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

- il tasso di **rendimento minimo garantito** contrattualmente;
- **un'ipotesi** di rendimento annuo costante stabilito dall'IVASS e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 4% al quale si sottrae una Commissione di gestione trattenuta dall'Impresa dell'1,40%.

I valori sviluppati in base al **Tasso Minimo Garantito** rappresentano le prestazioni certe che l'**Impresa è tenuta a corrispondere** in base alle Condizioni di Assicurazione e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'IVASS sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo l'Impresa. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO IN BASE A:

A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

- Premio Unico: Euro 15.000,00
- Capitale Iniziale Assicurato: Euro 14.446,05
- Età/Sesso dell'Assicurato: qualunque
- Durata: 10 (**) anni
- Spesa fissa sulla liquidazione della rivalutazione annua: Euro 12,00. *Al fine di garantire il Tasso Minimo Garantito (pari all'1,50% per i primi 10 anni) la spesa fissa pari a Euro 12,00 non verrà applicata.*
- Caricamento percentuale: 3,50%
- Spesa fissa d'ingresso: Euro 30,00
- Tasso di rendimento minimo garantito: 1,50% (*)

ANNI TRASCORSI	PREMIO UNICO	CAPITALE ASSICURATO ALLA FINE DELL'ANNO	PRESTAZIONE NEL CORSO DI VALIDITÀ DEL CONTRATTO	VALORE DI RISCATTO ALLA FINE DELL'ANNO
1	15.000,00	14.446,05	216,69	14.193,24
2		14.446,05	216,69	14.265,47
3		14.446,05	216,69	14.337,70
4		14.446,05	216,69	14.446,05
5		14.446,05	216,69	14.446,05
6		14.446,05	216,69	14.446,05
7		14.446,05	216,69	14.446,05
8		14.446,05	216,69	14.446,05
9		14.446,05	216,69	14.446,05
10		14.446,05	216,69	14.446,05

(*) *Tasso applicato al Capitale Assicurato nei primi 10 anni: infatti l'Impresa si riserva la facoltà di modificare in seguito tale misura annua minima di rivalutazione, così come indicato nella Clausola di Rivalutazione.*

(**) *Il presente Contratto è a vita intera, dunque non ha durata prestabilita e termina con il decesso dell'Assicurato. Al fine della presente elaborazione esemplificativa, le prestazioni ed il valore di riscatto sono sviluppati per una durata di 10 anni.*

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero del premio versato potrà avvenire sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito, dalla quarta ricorrenza annua tenendo conto anche della prestazione nel corso di validità del contratto.

B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

- Premio Unico: Euro 15.000,00
- Capitale Iniziale Assicurato: Euro 14.446,05
- Et /Sesso dell'Assicurato: qualunque
- Tasso di rendimento finanziario: 4,00%
- Durata: 10 (*) anni
- Commissione di gestione: 1,40%
- Tasso di rendimento retrocesso: 2,60%
- Caricamento percentuale: 3,50%
- Spesa fissa d'ingresso: Euro 30,00
- Spesa fissa sulla liquidazione della rivalutazione annua: Euro 12,00.

ANNI TRASCORSI	PREMIO UNICO	CAPITALE ASSICURATO ALLA FINE DELL'ANNO	PRESTAZIONE NEL CORSO DI VALIDIT� DEL CONTRATTO	VALORE DI RISCATTO ALLA FINE DELL'ANNO
1	15.000,00	14.446,05	363,60	14.193,24
2		14.446,05	363,60	14.265,47
3		14.446,05	363,60	14.337,70
4		14.446,05	363,60	14.446,05
5		14.446,05	363,60	14.446,05
6		14.446,05	363,60	14.446,05
7		14.446,05	363,60	14.446,05
8		14.446,05	363,60	14.446,05
9		14.446,05	363,60	14.446,05
10		14.446,05	363,60	14.446,05

(*) Il presente Contratto   a vita intera, dunque non ha durata prestabilita e termina con il decesso dell'Assicurato. Al fine della presente elaborazione esemplificativa, le prestazioni ed il valore di riscatto sono sviluppati per una durata di 10 anni.

Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.

* * * * *

AVIVA S.p.A.   responsabile della veridicit  e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

**Il Rappresentante Legale
PATRICK DIXNEUF**



Data ultimo aggiornamento: 2 gennaio 2013

3. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

GLOBAL GESTIONE FUTURO (TARIFFA VX2)

ART. 1 OBBLIGHI DELL'IMPRESA

Gli obblighi dell'Impresa risultano esclusivamente dalla Proposta-Certificato, dalla Lettera Contrattuale di conferma, dalle presenti Condizioni di Assicurazione e dalle eventuali Appendici al Contratto firmate dall'Impresa stessa.

Per tutto quanto non espressamente regolato dal Contratto valgono le norme di legge applicabili.

ART. 2 CONFLITTO DI INTERESSI

Aviva S.p.A., Impresa di assicurazione che commercializza il presente Contratto, è controllata da Aviva Italia Holding S.p.A. che detiene una quota di partecipazione del 50 per cento del capitale sociale dell'Impresa di Assicurazione ed è partecipata da Aviva Italia S.p.A. (1 per cento) e da UniCredit S.p.A. (49 per cento).

Aviva S.p.A. fa capo al Gruppo Inglese AVIVA Plc.

Il prodotto viene distribuito da Global Assicurazioni S.p.A. tramite gli Sportelli Bancari del Gruppo Credito Valtellinese entrambi indipendenti dal Gruppo Aviva: pertanto non esiste conflitto di interessi.

ART. 3 PRESTAZIONI DEL CONTRATTO

Con il presente Contratto Aviva S.p.A., di seguito definita Impresa, garantisce, a fronte del pagamento di un Premio Unico e di eventuali versamenti aggiuntivi, le seguenti prestazioni:

3.1 PRESTAZIONE IN CASO DI VITA NEL CORSO DEL CONTRATTO

Ad ogni ricorrenza annuale – in caso di vita dell'Assicurato – (fino a quando il Contraente non eserciti il diritto di interruzione della prestazione in corso di validità del Contratto), l'Impresa corrisponderà annualmente - al Contraente – l'importo relativo alla rivalutazione annua ottenuto sommando i seguenti importi:

- rivalutazione annua calcolata sul capitale assicurato alla ricorrenza precedente;
- rivalutazione annua calcolata sulle eventuali "quote" di capitale acquisite nel corso dell'anno precedente, ciascuna rivalutata pro-rata, ovvero per il tempo intercorso fra la data di pagamento degli eventuali versamenti aggiuntivi e la data di ricorrenza.

Per i primi dieci anni dalla Data di decorrenza del Contratto, la rivalutazione minima annua garantita (Tasso Minimo Garantito) dall'Impresa è pari all'1,50%. Trascorso tale termine l'Impresa si riserva di variare detto tasso fermo restando il rispetto delle disposizioni IVASS in materia di tassi massimi di interesse applicabili ai Contratti di Assicurazione sulla Vita.

In ogni caso, il nuovo Tasso Minimo Garantito non potrà avere applicazione retroattiva con riferimento al periodo del Contratto già trascorso.

L'Impresa riconoscerà al Contraente, la rivalutazione annua al netto:

- di una spesa fissa pari a 12,00 Euro - se il rendimento riconosciuto al Contratto è superiore al Tasso Minimo Garantito (pari all'1,50% per i primi 10 anni) - come indicato all'Art. 11 "COSTI" che segue. Tale spesa fissa potrà essere applicata in misura ridotta o nulla al fine di garantire comunque il Tasso Minimo Garantito;
- delle imposte previste dalla Legge.

Il Contraente ha in ogni caso la facoltà di richiedere espressamente, per iscritto:

- al momento della sottoscrizione della Proposta-Certificato: di non avvalersi della facoltà prevista dal Contratto di liquidazione dell'importo relativo alla prestazione in corso di validità del Contratto;
- nel corso di validità del Contratto: di esercitare il diritto di interruzione della prestazione in corso di validità del Contratto, entro e non oltre il 60° giorno che precede la ricorrenza annua del Contratto.

Una volta richiesta tale interruzione o nel caso in cui il Contraente abbia deciso di non avvalersi di questa possibilità alla sottoscrizione della Proposta-Certificato, il Contraente non ha più la possibilità di modificare la propria decisione; l'interruzione della prestazione è irrevocabile anche per gli anni successivi.

Il Contraente per esercitare il diritto di interruzione deve rivolgersi direttamente al Soggetto Incaricato e/o inviare all'Impresa una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo:

AVIVA S.p.A.
Via A. Scarsellini n. 14
20161 Milano.

Nel caso di interruzione:

- non verrà liquidata alcuna prestazione annua e la rivalutazione annua verrà consolidata anno per anno al capitale in vigore all'anniversario precedente;
- non verrà applicata la spesa fissa pari a Euro 12,00.

3.2 PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO

In caso di decesso dell'Assicurato - qualunque ne sia la causa, senza limiti territoriali, senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato stesso e con le limitazioni previste all'Art. 6 "RISCHIO DI MORTE" ed all'Art. 7 "CLAUSOLA DI CARENZA" che seguono - l'Impresa, garantisce ai Beneficiari designati, la corresponsione del Capitale Assicurato Totale pari alla somma dei seguenti importi:

- Capitale Assicurato rivalutato all'anniversario della Data di decorrenza del Contratto che precede o coincide con la data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso dell'Assicurato, ulteriormente rivalutato nella misura e con le modalità previste dal punto 3.1 "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE" per i mesi interi eventualmente trascorsi da detto anniversario alla medesima data;
- le eventuali "quote" di Capitale Assicurato - derivanti dai versamenti aggiuntivi - acquisite successivamente all'ultima ricorrenza annua, ciascuna rivalutata pro-rata per i mesi interi eventualmente intercorsi fra la data di pagamento degli eventuali versamenti aggiuntivi e la data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso;
- il capitale caso morte aggiuntivo, ottenuto applicando le percentuali di maggiorazione indicate nella tabella che segue, determinate in funzione dell'età dell'Assicurato alla data del decesso, al Capitale Assicurato rivalutato all'ultima ricorrenza annuale che precede o coincide con la data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso dell'Assicurato, eventualmente incrementato delle quote, non rivalutate, di capitale derivante dai versamenti aggiuntivi effettuati successivamente all'ultima ricorrenza annuale. **Il capitale caso di morte aggiuntivo non può comunque superare il capitale massimo pari a Euro 30.000,00.**

ETÀ DELL'ASSICURATO ALLA DATA DI DECESSO (IN ANNI INTERI)	% DI MAGGIORAZIONE
Fino a 39 anni	20,00%
Da 40 a 49 anni	10,00%
Da 50 a 69 anni	5,00%
Da 70 anni e oltre	0,50%

Nel caso in cui il decesso dell'Assicurato si verifichi nel corso dei primi 12 mesi dalla Data di decorrenza, le percentuali indicate nella precedente tabella verranno applicate ai premi versati (Premio Unico più eventuali versamenti aggiuntivi) al netto dei costi indicati all'Art. 11 "COSTI" che segue.

ART. 4 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete.

ART. 5 CONCLUSIONE E DECORRENZA DEL CONTRATTO

Il Contratto si considera concluso quando il Contraente ha versato il Premio Unico ed unitamente all'Assicurato – se persona diversa – ha sottoscritto la Proposta-Certificato.

Le prestazioni di cui all'Art. 3 "PRESTAZIONI DEL CONTRATTO" decorrono dalle ore 24 della data di Conclusione del Contratto.

L'Impresa provvederà alla conferma della Data di decorrenza e dell'entrata in vigore del Contratto con l'invio della Lettera Contrattuale di Conferma al Contraente.

ART. 6 RISCHIO DI MORTE

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

È escluso dalla Garanzia soltanto il decesso dell'Assicurato causato da:

- **dolo del Contraente o dei Beneficiari;**
- **partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;**
- **partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra,** salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato

Italiano: in questo caso la Garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;

- **incidente di volo**, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo;
- **suicidio**, se avviene nei primi 2 anni dall'entrata in vigore del Contratto (data di decorrenza);
- **uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili;**
- **stato di ubriachezza/ebbrezza:**
 - qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a quello stabilito dal Codice della Strada ed il decesso avvenga alla guida di un veicolo;
 - in ogni altro caso qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a 0,8 grammi litro;
- **decesso avvenuto in uno qualunque dei paesi indicati come paesi a rischio** e per i quali il Ministero degli Esteri ha sconsigliato di intraprendere viaggi a qualsiasi titolo. L'indicazione è rilevabile sul sito internet www.viaggiareassicuri.it. Qualora l'indicazione fornita dal Ministero degli Esteri venga diramata mentre l'Assicurato si trova nel paese segnalato, la garanzia è estesa per un periodo massimo di 14 giorni dalla data della segnalazione;
- **decesso avvenuto in un qualunque paese in cui viene dichiarato lo stato di guerra**, durante il periodo di soggiorno dell'Assicurato. La garanzia è estesa per un periodo massimo di 14 giorni, tempo necessario per l'evacuazione previsto dalle Autorità Italiane.

In questi casi l'Impresa corrisponde il Capitale Assicurato rivalutato alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso dell'Assicurato da parte dell'Impresa.

ART. 7 CLAUSOLA DI CARENZA

Premesso che l'Assicurato può richiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza periodo di carenza, purché si sottoponga a visita medica ed accettando le modalità e gli oneri che ne dovessero derivare, il presente Contratto viene assunto compilando la sola Proposta-Certificato.

Di conseguenza, resta convenuto che, qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi 180 giorni dalla Data di decorrenza del Contratto l'Impresa corrisponderà, in luogo del Capitale Assicurato Totale, una somma pari all'ammontare del Premio Unico corrisposto al netto dei costi di cui all'Art. 11 "COSTI" che segue. Tale periodo di carenza di 180 giorni verrà applicato anche successivamente alla data di decorrenza del Contratto nel caso in cui vengano effettuati versamenti aggiuntivi, relativamente al capitale acquisito con ogni singolo versamento. Qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi 180 giorni dalla data di corresponsione del Versamento Aggiuntivo l'Impresa corrisponderà, in luogo del Capitale Assicurato Totale, il Capitale Assicurato rivalutato alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso dell'Assicurato da parte dell'Impresa.

L'Impresa non applicherà entro i primi 180 giorni dalla Data di decorrenza del Contratto o di corresponsione del Versamento Aggiuntivo la limitazione sopra indicata, e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari al Capitale Assicurato Totale, qualora il decesso sia conseguenza diretta:

- di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore del Contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post - vaccinica;
- di shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore del Contratto (Data di decorrenza);
- di infortunio sopravvenuto dopo l'entrata in vigore del Contratto, intendendo per infortunio (fermo restando quanto indicato all'Art. 6 "RISCHIO DI MORTE" che precede) l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili e che abbiano come conseguenza la morte.

PER AIDS

Ferma la premessa di cui sopra rimane inoltre convenuto che qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi 5 anni dalla data di decorrenza del Contratto e sia dovuto alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il Capitale Assicurato

Totale non sarà pagato. Tale periodo di carenza verrà applicato anche nel caso in cui vengano effettuati versamenti aggiuntivi, qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi 5 anni dalla data di corresponsione del Versamento Aggiuntivo.

In questi casi l'Impresa corrisponde il Capitale Assicurato rivalutato alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso dell'Assicurato da parte dell'Impresa.

ART. 8 DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRAENTE

Il Contraente può recedere dal Contratto entro 30 giorni dalla data di Conclusione del Contratto.

Il Recesso libera il Contraente e l'Impresa da qualsiasi obbligazione futura derivante dal Contratto che, al momento dell'applicazione del Recesso, viene estinto dall'origine.

L'Impresa, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al Recesso, rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto al netto della spesa fissa d'ingresso pari a Euro 30,00 indicata all'Art. 11 "Costi" che segue.

Il Contraente per esercitare il diritto di Recesso deve rivolgersi direttamente al Soggetto Incaricato e/o inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno – contenente gli elementi identificativi della Proposta-Certificato – all'Impresa al seguente indirizzo:

Aviva S.p.A.

Via A. Scarsellini n. 14

20161 Milano.

ART. 9 DURATA DEL CONTRATTO E LIMITI DI ETÀ

Il Contratto resta in vigore per tutta la vita dell'Assicurato e si scioglie al verificarsi dei seguenti eventi:

- in caso di esercizio del diritto di Recesso;
- in caso di decesso dell'Assicurato;
- alla richiesta, da parte del Contraente, di risoluzione anticipata del Contratto e di liquidazione del valore di Riscatto totale.

Il presente Contratto può essere stipulato se l'Assicurato, alla Data di decorrenza del Contratto, ha un'età compresa tra 18 anni e 90 anni.

ART. 10 PREMIO UNICO E VERSAMENTI AGGIUNTIVI

Le prestazioni assicurate sono garantite previa corresponsione di un Premio Unico da versare in un'unica soluzione alla data di Conclusione del Contratto.

Il Premio Unico non può essere inferiore a Euro 5.000,00.

Dal giorno successivo alla Data di decorrenza del Contratto è possibile in qualsiasi momento integrare il Contratto con versamenti aggiuntivi di importo almeno pari a Euro 1.000,00.

Nel caso in cui decida di effettuare versamenti aggiuntivi, il Contraente deve utilizzare il **Modulo Versamenti Aggiuntivi**.

Nel caso in cui il Contraente indichi un importo di premio unico o di versamento aggiuntivo che, sommato al cumulo di versamenti effettuati dallo stesso o da altri Contraenti a lui collegati anche per effetto di rapporti partecipativi nella Gestione Interna Separata "Gestione Forme Individuali GEFIN", superi l'importo massimo di Euro 20.000.000,00 in un periodo di osservazione di 12 mesi coincidente con l'anno solare:

- sarà necessaria una preventiva autorizzazione dell'Alta Direzione dell'Impresa di Assicurazione ai fini dell'emissione del Contratto, in caso di premio unico, o del pagamento del versamento, in caso di versamento aggiuntivo;
- verranno applicate in caso di riscatto totale o parziale le condizioni riportate al punto "PRESIDI CONTRATTUALI" dell'Art. 14 "RISCATTO".

Il pagamento del Premio Unico e degli eventuali versamenti aggiuntivi viene effettuato mediante procedura di addebito sul conto corrente del Contraente.

Al fine dell'attestazione dell'avvenuto pagamento dei premi fa fede la documentazione contabile del competente Istituto di Credito.

Ai fini di non ostacolare la prosecuzione del rapporto, in caso di estinzione del conto corrente bancario del Contraente, l'Impresa provvederà ad indicare al Contraente anche per il tramite del Soggetto Incaricato possibili diverse modalità di pagamento dei Versamenti Aggiuntivi quali ad esempio bonifico bancario.

Non è ammesso in nessun caso il pagamento del Premio Unico e degli eventuali versamenti aggiuntivi in contanti.

ART. 11 COSTI

Spesa fissa d'ingresso

L'Impresa trattiene dal Premio unico e da ogni versamento aggiuntivo corrisposto una spesa fissa d'ingresso pari a Euro 30,00.

Spesa percentuale:

La spesa percentuale applicata sul premio unico e sui versamenti aggiuntivi – al netto della spesa fissa d'ingresso - relativa all'assunzione e gestione del contratto varia in base al cumulo di versamenti effettuati fino a quel momento (premio unico ed eventuali versamenti aggiuntivi), incluso quello da effettuare contestualmente:

CUMULO VERSAMENTI (PREMIO UNICO + VERSAMENTI AGGIUNTIVI)	SPESA PERCENTUALE
da Euro 5.000,00 a Euro 50.000,00	3,50%
da Euro 50.000,01 a Euro 100.000,00	3,25%
da Euro 100.000,01 a Euro 200.000,00	3,00%
da Euro 200.000,01 a Euro 350.000,00	2,50%
da Euro 350.000,01 a Euro 500.000,00	1,50%
da Euro 500.000,01 a Euro 750.000,00	1,00%
da Euro 750.000,01	0,50%

Per una migliore informazione relativa all'importo del premio investito dall'Impresa, si veda il Progetto esemplificativo che illustra l'importo del Capitale Assicurato maturato annualmente, a fronte del Premio Unico versato.

ART. 12 DEFINIZIONE E DETERMINAZIONE DEL CAPITALE ASSICURATO

Il Capitale Iniziale Assicurato è pari all'importo del Premio Unico versato al netto delle spese indicate all'Art. 11 "COSTI" che precede.

Il Capitale Assicurato è costituito dalla somma del Capitale Iniziale Assicurato e delle "quote" di capitale acquisite con gli eventuali versamenti aggiuntivi effettuati dal Contraente.

L'ammontare di ciascuna "quota" di capitale derivante dai versamenti aggiuntivi corrisponde quindi all'importo del versamento al netto delle spese indicate all'Art. 11 "COSTI" che precede.

ART. 13 RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE ASSICURATO

Ad ogni anniversario della Data di decorrenza del Contratto, il Capitale Assicurato viene rivalutato dall'Impresa.

La rivalutazione viene corrisposta annualmente al Contraente oppure si consolida al capitale assicurato nel caso in cui il Contraente al momento della sottoscrizione del Contratto decide di non avvalersi di tale facoltà oppure eserciti il diritto di interruzione della prestazione in corso di validità del contratto.

Nel caso in cui non venga liquidata la rivalutazione annua, il capitale assicurato rivalutato ad un determinato anniversario si ottiene sommando i seguenti importi:

- il Capitale Assicurato alla ricorrenza precedente aumentato della misura di rivalutazione secondo le modalità previste dal successivo punto 3.1 "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE";
- le eventuali "quote" di Capitale Assicurato - derivanti da versamenti aggiuntivi - acquisite successivamente all'ultima ricorrenza annua, ciascuna rivalutata pro-rata per i mesi interi eventualmente intercorsi fra la data di pagamento dei versamenti aggiuntivi e la data di ricorrenza secondo le modalità previste dal successivo punto 3.1 "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE".

ART. 14 RISCATTO

A condizione che sia trascorso almeno un anno dalla Data di decorrenza del Contratto, il Contraente può riscuotere, interamente o parzialmente, il valore di riscatto.

In caso di Riscatto totale si ha l'estinzione anticipata del Contratto. In caso di liquidazione del valore di Riscatto parziale il Contratto rimane in vigore per la quota residua di capitale.

Per esercitare il riscatto il Contraente deve compilare e inviare il Modulo di Richiesta di Liquidazione per il tramite del Soggetto Incaricato o inviare una comunicazione scritta all'Impresa a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno nella quale indica la sua decisione di riscattare totalmente o in parte il Contratto, come previsto all'Art. 17 "PAGAMENTI DELL'IMPRESA" che segue.

L'Impresa corrisponde al Contraente il valore di riscatto - totale o parziale - al netto delle imposte previste per Legge.

In ogni caso, il Contraente può richiedere informazioni relative al proprio valore di riscatto all'Impresa - anche per il tramite del Soggetto Incaricato - la quale si impegna a fornire tale informazione nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

RISCATTO TOTALE

Il valore di Riscatto totale è pari alla somma dei seguenti due importi:

- Capitale Assicurato, rivalutato all'anniversario della Data di decorrenza del Contratto che precede o coincide con la data di richiesta del riscatto, ulteriormente rivalutato nella misura e con le modalità previste dal punto 3.1 "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE" per i mesi interi eventualmente trascorsi da detto anniversario alla medesima data;
- le eventuali "quote" di Capitale Assicurato - derivanti da versamenti aggiuntivi - acquisite successivamente all'ultima ricorrenza annua, ciascuna rivalutata pro-rata per i mesi interi eventualmente intercorsi fra la data di pagamento dei versamenti aggiuntivi e la data di richiesta del Riscatto.

La misura annua di rivalutazione da utilizzare in questo caso è quella applicabile per la rivalutazione annua dei Contratti con anniversario nel mese in cui cade la data di richiesta del riscatto.

L'importo così ottenuto verrà corrisposto al netto delle penalità di riscatto indicate nella tabella che segue, applicate in corrispondenza del numero di anni interamente trascorsi dalla Data di decorrenza alla data di richiesta di riscatto:

ANNO DELLA RICHIESTA DI RISCATTO	PENALITÀ DI RISCATTO
nel corso del 2° anno	1,75%
nel corso del 3° anno	1,25%
nel corso del 4° anno	0,75%
dal 5° anno in poi	nessuna penalità

Per data di richiesta si intende la data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte del Soggetto Incaricato ovvero da parte dell'Impresa in caso di invio a mezzo posta.

RISCATTO PARZIALE

Il valore di Riscatto parziale viene determinato con gli stessi criteri previsti per il Riscatto totale. La penalità sopra indicata verrà applicata alla quota di capitale che si intende riscattare.

Il Riscatto parziale viene concesso a condizione che:

- il capitale residuo che rimane investito nella Gestione Interna Separata "Forme Individuali GEFIN" non risulti inferiore a Euro 2.500,00;
- l'importo del Riscatto parziale non sia inferiore a Euro 2.500,00.

PRESIDI CONTRATTUALI

L'Impresa di Assicurazione ha fissato in 5 anni il periodo di permanenza minima nella Gestione Interna Separata "Gestione Forme Individuali GEFIN". In tale periodo di permanenza minima, nel caso in cui il Contraente o altri Contraenti a lui collegati anche per effetto di rapporti partecipativi, in un periodo di osservazione di 12 mesi coincidente con l'anno solare, richieda/no un riscatto parziale o totale che sommato al cumulo dei riscatti effettuati in tale periodo di osservazione, superi l'importo massimo di Euro 30.000.000,00 le penali di riscatto sopra riportate verranno incrementate del 50% con un minimo dell'1%.

ART. 15 PRESTITI

Il presente Contratto non prevede la concessione di prestiti.

ART. 16 OPZIONI CONTRATTUALI - CONVERSIONE DEL VALORE DI RISCATTO TOTALE IN RENDITA

Trascorso un anno dalla Data di decorrenza, il Contraente ha la possibilità di richiedere di convertire il valore

di Riscatto totale in una delle seguenti forme di rendita erogabili in modo posticipato:

- a) una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile fino a che l'Assicurato sia in vita;
- b) una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo nei primi cinque anni o dieci anni e, successivamente, fino a che l'Assicurato sia in vita;
- c) una rendita annua vitalizia rivalutabile, su due teste, quella dell'Assicurato (prima testa) e quella di un altro soggetto (seconda testa), pagabile fino al decesso dell'Assicurato, e successivamente reversibile in misura totale o parziale fino a che sia in vita l'altro soggetto (seconda testa).

La conversione del valore di Riscatto totale in rendita viene concessa a condizione che:

- l'importo della rendita non sia inferiore a 3.000,00 Euro annui;
- l'Assicurato all'epoca della conversione non superi gli 85 anni di età.

L'Impresa si impegna ad inviare entro trenta giorni dalla data della richiesta una descrizione sintetica delle rendite di Opzione esercitabili in caso di Riscatto totale del Contratto, con evidenza dei relativi Costi e condizioni economiche che risulteranno in vigore all'epoca della conversione del valore di Riscatto totale in rendita.

Il Contraente ha 30 giorni di tempo dalla data di ricevimento delle informazioni sulle opzioni per decidere di convertire il valore di Riscatto totale in rendita.

Decorso tale termine le condizioni di conversione decadono automaticamente. In caso di conferma di conversione l'Impresa si impegna a trasmettere la Scheda Sintetica, la Nota Informativa e le Condizioni di Assicurazione relative alla rendita di Opzione scelta dall'avente diritto, contenente le modalità per la sua rivalutazione annuale.

ART. 17 PAGAMENTI DELL'IMPRESA

Per tutti i pagamenti dell'Impresa debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

Le domande di liquidazione, con allegata la documentazione richiesta, devono essere:

- consegnate al Soggetto Incaricato, previa compilazione del Modulo di richiesta di liquidazione, ed indirizzate comunque a Aviva S.p.A., Via A. Scarsellini n. 14, 20161 Milano -;
- inviate a Aviva S.p.A., Via A. Scarsellini n. 14, 20161 Milano – a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - solo nei casi strettamente particolari in cui non si abbia più alcun rapporto diretto con il Soggetto Incaricato.

Le liquidazioni vengono effettuate entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di liquidazione, corredata da tutta la documentazione necessaria.

Per data di ricevimento della richiesta si intende:

- la data in cui il Contraente firma il Modulo di richiesta liquidazione presso il Soggetto Incaricato, riportata in calce al Modulo stesso;

oppure

- in caso di invio della richiesta di liquidazione direttamente all'Impresa, la data di ricevimento della raccomandata con ricevuta di ritorno da parte dell'Impresa.

La richiesta di liquidazione deve essere sempre accompagnata, distintamente per tipo di richiesta effettuata, dalla seguente documentazione:

IN CASO DI LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE IN CORSO DI VALIDITÀ DEL CONTRATTO

L'importo relativo alla rivalutazione annua viene liquidato al Contraente ad ogni anniversario della data di decorrenza del Contratto, mediante accredito sul conto corrente indicato in Proposta-Certificato.

È necessario che il Contraente, all'atto della sottoscrizione della Proposta-Certificato, indichi sulla stessa, in riferimento alla liquidazione dell'importo relativo alla rivalutazione annua, le coordinate bancarie complete dove accreditare tale importo.

Nel caso in cui nel corso della durata contrattuale le indicazioni relative al pagamento dovessero essere modificate, sarà cura del Contraente comunicare per iscritto, almeno 60 giorni prima della ricorrenza annua, i nuovi estremi per la liquidazione che l'Impresa dovrà utilizzare.

Qualora queste informazioni non fossero tempestivamente comunicate, e per tale motivo la liquidazione non andasse a buon fine, l'importo relativo alla rivalutazione annua viene tenuto a disposizione dall'Impresa, senza beneficiare di ulteriori rivalutazioni, fino al ricevimento della suddetta comunicazione. La liquidazione in questo caso verrà effettuata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione contenente le nuove coordinate bancarie.

IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO

- per ciascuno dei Beneficiari designati o dei tutori - qualora essi siano minorenni o privi di capacità di agire - sarà necessario compilare il Modulo di richiesta di liquidazione e le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente appurate dal Soggetto Incaricato. Solo nel caso in cui tale richiesta venga inviata a mezzo posta, e quindi non sia possibile l'autenticazione delle dichiarazioni, ciascuno dei Beneficiari designati o dei tutori dovrà inviare all'Impresa anche la seguente documentazione:
 - **copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;**
 - **copia del codice fiscale;**
 - **dichiarazione sottoscritta da ciascun Beneficiario** con indicati il codice IBAN, l'Istituto Bancario e l'intestatario del conto corrente bancario;
- **certificato di morte** dell'Assicurato rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
- **certificato medico** indicante la causa del decesso;
- se l'Assicurato (nel caso in cui coincida con il Contraente) NON ha lasciato testamento: **atto di notorietà** ovvero **dichiarazione autenticata sostitutiva dell'atto notorio**, autenticata da un notaio, cancelliere, autorità comunali (funzionario incaricato) in cui risulti che egli non ha lasciato testamento e nel quale siano indicati i suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire, il loro grado di parentela con l'Assicurato (con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici, e non vi sono altri eredi legittimi oltre a quelli indicati);
- se l'Assicurato (nel caso in cui coincida con il Contraente) HA lasciato testamento: **verbale di pubblicazione e copia autenticata del testamento ed atto di notorietà** ovvero **dichiarazione autenticata sostitutiva dell'atto notorio** autenticata da un notaio, cancelliere, autorità comunali (funzionario incaricato) in cui risulti che il testamento in questione è l'ultimo da ritenersi valido e non impugnato nel quale sono indicati l'elenco degli eredi testamentari – distinguendoli da eventuali legatari – e l'elenco dei suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire, il loro grado di parentela con l'Assicurato. Con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici, e non vi sono altri soggetti a cui la legge attribuisca diritti o quote di eredità;
- **decreto del Giudice Tutelare** che autorizzi il tutore degli eventuali Beneficiari minori o privi di capacità di agire, a riscuotere la somma dovuta, indicandone il numero di polizza, con esonero dell'Impresa da ogni responsabilità in ordine al pagamento; il decreto può essere consegnato anche in copia autenticata;
- in presenza di procura, **procura** che contenga l'espressa autorizzazione a favore del procuratore a riscuotere le somme derivanti dal contratto indicandone il numero di polizza; non potranno essere ritenute valide procure rilasciate per pratiche successorie;
- in presenza di legale rappresentante, **decreto di nomina del legale rappresentante** - ovvero documento equipollente - dal quale si evinca il nominativo del legale rappresentante aggiornato alla data di richiesta di liquidazione.

IN CASO DI RICHIESTA DI RISCATTO

- il Contraente dovrà compilare il Modulo di richiesta di liquidazione e le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato. Solo nel caso in cui la richiesta di riscatto venga inviata a mezzo posta, il Contraente dovrà inviare all'Impresa anche la seguente documentazione:
 - **copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;**
 - **copia del codice fiscale;**
 - **dichiarazione sottoscritta dal Contraente con indicato il codice IBAN**, l'Istituto Bancario e l'intestatario del conto corrente bancario;
- l'Assicurato (se persona diversa dal Contraente) al momento della presentazione della richiesta di riscatto da parte del Contraente, dovrà sottoscrivere nel Modulo di richiesta di liquidazione la propria dichiarazione di esistenza in vita. Solo in caso di invio di tale richiesta a mezzo posta, sarà necessario che il Contraente invii anche il **certificato di esistenza in vita dell'Assicurato o autocertificazione e copia di un valido documento di identità dell'Assicurato;**
- nel caso di richiesta di Riscatto parziale, la modalità di richiesta è la medesima del Riscatto totale; il Contraente dovrà comunque indicare l'importo che intende riscattare nel Modulo di richiesta di liquidazione. Solo in caso di invio della richiesta di Riscatto parziale a mezzo posta, tale indicazione dovrà essere inviata unitamente alla documentazione indicata in caso di Riscatto totale;
- il Contraente ha la possibilità di richiedere mediante una comunicazione scritta l'eventuale scelta di Opzione di conversione del valore di Riscatto totale in rendita;

-
- nel caso di scelta di conversione del valore di riscatto in una delle forme previste di rendita annua vitalizia, ogni anno e per tutto il periodo di corresponsione della rendita, l'Assicurato dovrà sottoscrivere, presso il Soggetto Incaricato dove è stato stipulato il Contratto, la propria dichiarazione di esistenza in vita. Solo in caso di invio della richiesta di liquidazione a mezzo posta all'Impresa, sarà necessario che l'Assicurato invii ogni anno il **proprio certificato di esistenza in vita o autocertificazione e copia di un valido documento di identità**.

L'Impresa si riserva inoltre di chiedere, in tutti i casi, l'ulteriore documentazione che si rendesse strettamente necessaria per definire la liquidazione dell'importo spettante.

Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, l'Impresa provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione sopraindicata.

Decorso il termine dei trenta giorni sono dovuti gli interessi moratori a partire dal termine stesso a favore degli aventi diritto.

ART. 18 BENEFICIARI

La designazione dei Beneficiari fatta dal Contraente e riportata nella Proposta-Certificato può essere in qualsiasi momento modificata con richiesta del Contraente all'Impresa, tramite apposita comunicazione da presentare al Soggetto Incaricato oppure mediante disposizione testamentaria nei termini previsti dal Codice Civile.

Non è consentito designare quale Beneficiario il Soggetto Incaricato.

La designazione dei Beneficiari, non può essere modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente e i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto all'Impresa rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo il decesso del Contraente, se non con il consenso dei Beneficiari stessi;
- dopo che, verificatosi l'evento, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto all'Impresa di voler profittare del beneficio.

ART. 19 DUPLICATO DELLA PROPOSTA-CERTIFICATO

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'esemplare della Proposta-Certificato, il Contraente o gli aventi diritto possono ottenerne un duplicato a proprie spese e responsabilità.

ART. 20 CESSIONE, PEGNO E VINCOLO

Il Contraente può cedere ad altri il Contratto, così come può costituirlo in pegno in favore di un terzo o comunque vincolare le somme assicurate.

Tali atti diventano efficaci solo quando l'Impresa, dietro comunicazione scritta del Contraente inviata tramite il Soggetto Incaricato o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ne abbia fatto annotazione su apposita Appendice al Contratto.

Nel caso di vincolo le operazioni di liquidazione richiedono l'assenso scritto del vincolatario.

Nel caso di pegno le operazioni di liquidazione devono essere richieste dal creditore pignoratizio che si sostituisce in tutto e per tutto al Contraente cedente, mentre le operazioni di variazione contrattuale devono essere richieste dal Contraente con assenso scritto del creditore pignoratizio.

Non è consentito cedere il Contratto, costituire un pegno o un vincolo a favore del Soggetto Incaricato.

ART. 21 IMPOSTE

Le imposte, presenti e future, dovute sugli atti dipendenti dal Contratto sono a carico del Contraente, dell'Assicurato o dei Beneficiari o degli aventi diritto, secondo le Norme di Legge vigenti.

ART. 22 ARROTONDAMENTI

Tutti i valori in Euro riportati nel presente Contratto e nelle comunicazioni che l'Impresa farà al Contraente, all'Assicurato ed ai Beneficiari saranno indicati con due decimali.

Quando necessario, l'arrotondamento della seconda cifra avverrà con il criterio commerciale, e cioè per difetto, se la terza cifra decimale è inferiore a 5, per eccesso, se è pari o superiore a 5.

ART. 23 FORO COMPETENTE

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o delle persone fisiche che intendono far valere i diritti derivanti dal Contratto.

In caso di controversia è possibile adire l'Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione previsto dal D. Lgs. n. 28 del 4.3.2010, rivolgendosi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell'apposito registro presso il Ministero di Giustizia.

3.1 CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

Il presente Contratto fa parte di una speciale categoria di Assicurazioni sulla Vita alle quali l'Impresa riconosce una rivalutazione annua del capitale assicurato nella misura e secondo le modalità di seguito indicate. A tal fine l'Impresa gestisce, secondo quanto previsto dal Regolamento della Gestione Interna Separata "Forme Individuali GEFIN", attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

A. MISURA DELLA RIVALUTAZIONE

L'Impresa determina mensilmente entro la fine del mese che precede quello dell'anniversario della data di decorrenza del Contratto, il rendimento annuo da attribuire al Contraente conseguito dalla "Gestione Forme Individuali GEFIN".

Il rendimento attribuito al Contratto è pari al rendimento annuo conseguito dalla "Gestione Forme Individuali GEFIN", nell'esercizio costituito dai dodici mesi precedenti il terzo mese anteriore a quello dell'anniversario della data di decorrenza del Contratto determinato con i criteri indicati all'Art. 5 del Regolamento.

Il Beneficio Finanziario è pari al rendimento come sopra definito diminuito di una commissione di gestione dell'1,40%.

La misura annua di rivalutazione coincide con il beneficio finanziario sopra definito.

Per i primi dieci anni dalla Data di decorrenza il Tasso Minimo Garantito dall'Impresa è pari all'1,50%.

Trascorso tale termine l'Impresa si riserva di variare detto tasso fermo restando il rispetto delle disposizioni IVASS in materia di tassi massimi di interesse applicabili ai Contratti di Assicurazione sulla Vita.

In ogni caso, il nuovo Tasso Minimo Garantito non potrà avere applicazione retroattiva con riferimento al periodo del Contratto già trascorso.

In Caso di modifica del Tasso Minimo Garantito l'Impresa invierà al Contraente una comunicazione dell'intervenuta variazione del Tasso Minimo Garantito.

B. RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE

Ad ogni anniversario della data di decorrenza del Contratto, il capitale assicurato viene rivalutato mediante aumento, a totale carico dell'Impresa, della Riserva Matematica accantonata a tale data.

Tale aumento viene determinato secondo la misura di rivalutazione fissata, a norma del punto A, che precede.

La rivalutazione viene corrisposta annualmente al Contraente oppure si consolida al capitale assicurato nel caso in cui il Contraente al momento della sottoscrizione del Contratto decide di non avvalersi di tale facoltà oppure eserciti il diritto di interruzione della prestazione in corso di validità del Contratto.

Nel caso in cui la prestazione in corso di validità del Contratto venga liquidata al Contraente, l'importo da liquidare è pari alla somma di:

- rivalutazione annua calcolata sul capitale assicurato alla ricorrenza precedente;
- rivalutazione annua calcolata sulle eventuali "quote" di capitale acquisite nel corso dell'anno precedente, ciascuna rivalutata pro-rata, ovvero per il tempo intercorso fra la data di pagamento dei versamenti aggiuntivi e la data di ricorrenza.

La rivalutazione viene corrisposta al netto di una spesa fissa pari a 12,00 Euro solo se la misura annua di rivalutazione è superiore al Tasso Minimo Garantito. Tale spesa fissa potrà essere applicata in misura ridotta o nulla al fine di garantire comunque il Tasso Minimo Garantito.

Nel caso in cui il Contraente al momento della sottoscrizione del Contratto decide di non avvalersi di tale facoltà oppure eserciti il diritto di interruzione della prestazione in corso di validità del Contratto il capitale assicurato rivalutato ad un determinato anniversario si ottiene sommando i seguenti importi:

- il capitale assicurato alla ricorrenza precedente aumentato della misura di rivalutazione;
- le eventuali "quote" di capitale acquisite nel corso dell'anno precedente, ciascuna rivalutata pro-rata, ovvero per il tempo intercorso fra la data di pagamento degli eventuali versamenti aggiuntivi e la data di ricorrenza.

Segue, in particolare, che ciascuna rivalutazione viene applicata al capitale comprensivo degli aumenti derivanti da eventuali precedenti rivalutazioni.

Alla rivalutazione non viene applicata alcuna spesa.

Ad ogni anniversario della data di decorrenza del Contratto l'aumento del capitale assicurato viene comunicato al Contraente.

3.2 REGOLAMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA DENOMINATA “GESTIONE FORME INDIVIDUALI – GEFIN”

ART. 1 ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA “GESTIONE FORME INDIVIDUALI – GEFIN”

L'Impresa di Assicurazione ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi dalla stessa detenuti, denominato GESTIONE FORME INDIVIDUALI - GEFIN, di seguito GEFIN, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti ad esso collegati.

Il valore delle attività della Gestione Separata non può essere inferiore all'importo delle Riserve Matematiche costituite dall'Impresa di Assicurazione per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla Gestione stessa.

L'Impresa di Assicurazione, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi di gestione, senza addurre danno alcuno al Contraente, potrà procedere alla fusione della Gestione Separata con altre Gestioni Separate aventi analoghe caratteristiche.

Qualora l'Impresa di Assicurazione intenda dar corso all'operazione di fusione dovrà inviare una comunicazione al Contraente. Tale operazione è comunque soggetta alla preventiva autorizzazione dell'IVASS.

La valuta di denominazione della Gestione Separata è l'Euro.

Il presente Regolamento costituisce parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

ART. 2 PARTECIPANTI ALLA GESTIONE SEPARATA

Nella Gestione GEFIN confluiranno le attività relative ai Contratti di Assicurazione sulla Vita che prevedono la rivalutazione annua delle prestazioni.

Alla Gestione Separata possono partecipare sia le persone fisiche che le persone giuridiche, mediante la sottoscrizione di un contratto a prestazioni rivalutabili.

ART. 3 OBIETTIVI E POLITICHE DI INVESTIMENTO

La Gestione GEFIN ha come obiettivo l'ottenimento di un rendimento lordo coerente con l'andamento dei tassi di interesse obbligazionari area Euro, in un'ottica di medio periodo nel rispetto dell'equilibrio tecnico tra remunerazione minima garantita agli assicurati e redditività degli attivi, tenendo in considerazione la durata media delle passività e degli investimenti della gestione.

Il portafoglio della Gestione Separata può essere investito principalmente nelle seguenti attività, con i limiti qualitativi di cui alla Tabella riportata nell'Articolo 4 ed i limiti quantitativi di seguito indicati:

- Titoli obbligazionari di emittenti governativi o sovranazionali, Titoli obbligazionari di emittenti corporate, comprese le obbligazioni strutturate di credito che prevedano almeno il rimborso del capitale a scadenza, con un rating maggiore o uguale a Investment Grade. Nel comparto obbligazionario sono ricompresi anche gli investimenti nel mercato monetario, quali, a titolo esemplificativo, obbligazioni di emittenti governativi e corporate a breve termine, depositi bancari e certificati di deposito (obbligazionario governativo ed obbligazionario corporate). L'acquisto di titoli obbligazionari corporate e non Investment Grade è ammesso in misura residuale;
- Titoli azionari quotati sui principali mercati regolamentati europei ed internazionali;
- Investimenti Alternativi quali: OICR non armonizzati, fondi mobiliari chiusi non negoziati in un mercato regolamentato, fondi riservati e speculativi, partecipazioni in società immobiliari, quote di OICR immobiliari o immobili nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa di settore.

L'area geografica di riferimento prevalente è l'Area Euro e, in misura residuale altri paesi dell'Area OCSE.

Nella Gestione potranno essere utilizzati strumenti finanziari derivati sia con finalità di copertura del rischio su titoli in portafoglio, sia al fine di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio stesso nel rispetto

comunque delle disposizioni normative vigenti in materia. L'utilizzo di strumenti derivati non deve comportare la violazione di eventuali limiti di investimento previsti per gli attivi sottostanti.

Non è esclusa la possibilità di investire in parti di OICR o in altri strumenti finanziari emessi da controparti di cui all'art. 5 del Regolamento IVASS n. 25, in misura non superiore al 10% dell'ammontare delle riserve tecniche della gestione separata alla chiusura dell'esercizio precedente.

Tali investimenti sono comunque effettuati alle stesse condizioni di mercato applicate da controparti terze sugli stessi mercati.

ART. 4 CRITERI DI INVESTIMENTO NELLA GESTIONE SEPARATA

L'Impresa di Assicurazione investe le attività della Gestione Separata secondo quanto indicato nella seguente tabella:

LIMITI DI INVESTIMENTO GEFIN		LIMITI	
Obbligazionario governativo (*)	Titoli di Stato AAA e Supranational	≥ 0%	≤ 50%
	Titoli di stato italiano	≥ 50%	≤ 95%
	Altri titoli di stato con rating maggiore, uguale A-	≥ 0%	≤ 10%
Obbligazionario Corporate (**)	Titoli Corporate	≥ 0%	≤ 15%
Azionario (**)	Azionario (inclusi OICR azionari)	≥ 0%	≤ 5%
Investimenti Alternativi/Altro	Investimenti alternativi	≥ 0%	≤ 2%
	Fondi Private e Immobiliari	≥ 0%	≤ 5%
Derivati e strutturati		≥ 0%	≤ 10%

(*) *Nel comparto Obbligazionario Governativo non sono previsti investimenti in quote di OICR.*

(**) *L'investimento indicato si realizza attraverso investimenti diretti o attraverso l'acquisto di OICR armonizzati.*

ART. 5 PERIODO DI OSSERVAZIONE E TASSO MEDIO DI RENDIMENTO

Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento della Gestione Separata è annuale.

Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata, relativo al periodo di osservazione di cui sopra, è calcolato con periodicità mensile ed è uguale al rapporto tra il risultato finanziario della gestione e la giacenza media delle attività della gestione stessa.

Il risultato finanziario della Gestione è costituito dai proventi finanziari della gestione, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione, nonché dagli utili e dalle perdite effettivamente realizzate nel periodo di osservazione, al netto delle spese sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione e per l'attività di verifica contabile ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale.

Gli utili realizzati comprendono anche quelli eventualmente derivanti dalla retrocessioni di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'Impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata.

Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione e cioè al prezzo di acquisto per le attività di nuova acquisizione. Il trasferimento di attività dal patrimonio dell'Impresa alla Gestione Separata avviene al valore di mercato rilevato alla data di immissione delle attività nella Gestione Separata.

La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione, ed è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione.

ART. 6 SPESE GRAVANTI SULLA GESTIONE SEPARATA

Le spese a carico della Gestione Separata sono rappresentate unicamente da:

- a) Le spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione Separata;
- b) I compensi dovuti alla Società di Revisione di cui all'Art. 7 "REVISIONE CONTABILE".

Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

ART. 7 REVISIONE CONTABILE

La Gestione Separata GEFIN è sottoposta alla verifica da parte di una Società di Revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.

In particolare, la Società di Revisione dichiara, con apposita relazione, di aver verificato:

- la consistenza delle attività, la conformità delle stesse e dei loro criteri di valutazione alla normativa vigente ed al presente regolamento;
- la correttezza del risultato finanziario e del conseguente tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione;
- l'adeguatezza delle attività assegnate alla Gestione Separata alla fine del periodo di osservazione rispetto alle riserve matematiche dell'Impresa di Assicurazione;
- la conformità del rendiconto e del prospetto della composizione della Gestione Separata alla normativa vigente.

ART. 8 MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA

Il presente Regolamento della Gestione Separata può subire modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con l'esclusione di quelli meno favorevoli per il Contraente.

Come indicato al precedente Art. 1 del presente Regolamento, è inoltre ammessa la possibilità di fusione della Gestione Separata con altra Gestione Separata dell'Impresa di Assicurazione avente caratteristiche del tutto simili.

In tal caso, l'Impresa di Assicurazione provvederà ad inviare una comunicazione al Contraente contenente le motivazioni che hanno determinato la scelta di fusione e le relative conseguenze anche in termini economici, la data di effetto della fusione, le caratteristiche e la composizione delle Gestioni Separate interessate dall'operazione, l'indicazione delle commissioni gravanti sulla nuova Gestione Separata, i criteri di liquidazione degli attivi della Gestione Separata oggetto di fusione e di reinvestimento nella nuova Gestione Separata nonché le modalità di adesione o meno all'operazione di fusione.

L'Impresa di Assicurazione provvederà a trasferire, senza alcun onere o spese per il Contraente, tutte le attività finanziarie relative alla Gestione Separata originariamente collegata al Contratto presso la Gestione derivante dalla fusione.

Indipendentemente dalle modalità di fusione, tale operazione non potrà comportare alcun aggravio economico per il Contraente. Tale operazione è comunque soggetta alla preventiva autorizzazione dell'IVASS.

Data ultimo aggiornamento: 2 gennaio 2013

4. GLOSSARIO

GLOBAL GESTIONE FUTURO (TARIFFA VX2)

Assicurato: persona fisica sulla cui vita viene stipulato il Contratto che può coincidere o no con il Contraente. Le prestazioni previste dal Contratto sono determinate in funzione degli eventi attinenti alla sua vita;

Beneficiario: persona fisica o giuridica designata nella Proposta-Certificato dal Contraente che può coincidere o no con il Contraente stesso, e che riceve la prestazione prevista dal Contratto quando si verifica l'evento assicurato;

Capitale Assicurato: capitale in vigore, eventualmente rivalutato come indicato nelle Condizioni di Assicurazione;

Capitale Assicurato Totale: capitale che viene liquidato al Beneficiario in caso di decesso dell'Assicurato;

Capitale Iniziale Assicurato: è pari al Premio Unico corrisposto diminuito dei Costi previsti dal Contratto;

Commissione di gestione: Rendimento Finanziario fisso che l'Impresa trattiene dal Rendimento Finanziario della Gestione Interna Separata;

Conclusione del Contratto: il Contratto si considera concluso quando il Contraente versa il Premio Unico ed – unitamente all'Assicurato se persona diversa – sottoscrive la Proposta-Certificato;

Contraente: persona fisica o giuridica che può coincidere o no con l'Assicurato o il Beneficiario, che stipula il Contratto di Assicurazione e si impegna al versamento del Premio Unico all'Impresa;

Contratto: Contratto di Assicurazione sulla vita con il quale l'Impresa, a fronte del pagamento di un Premio Unico, si impegna a pagare una prestazione in corso di validità del Contratto e una prestazione assicurata in forma di capitale al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'Assicurato (decesso dell'Assicurato);

Costi: oneri a carico del Contraente gravanti sul Contratto;

Costo percentuale medio annuo: Indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei Costi prelevati annualmente dalle risorse gestite dall'Impresa, il potenziale tasso di rendimento della polizza rispetto a quello di un'ipotetica operazione non gravata da Costi;

Data di decorrenza: data dalla quale decorrono le Garanzie previste dal Contratto ovvero le ore 24 della data di Conclusione del Contratto. La Data di decorrenza è indicata nella Lettera Contrattuale di Conferma;

Durata del Contratto: periodo durante il quale il Contratto è efficace ovvero l'intera vita dell'Assicurato fermo restando la facoltà del Contraente di richiedere il pagamento di quanto maturato fino a quel momento attraverso l'esercizio del diritto di riscatto;

Gestione Interna Separata: Fondo appositamente creato dall'Impresa di Assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività in cui confluiscono i premi al netto dei Costi versati dai Contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla Gestione Interna Separata deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate;

Impignorabilità e inesquestrabilità: principio secondo cui le somme dovute dall'Impresa al Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

Impresa: - Aviva S.p.A. - autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con la quale il Contraente stipula il Contratto di Assicurazione;

IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, è subentrata ad ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo - ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito con legge 7

agosto 2012 n. 135. L'IVASS svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo;

Margine di Solvibilità: rappresenta una garanzia di stabilità finanziaria dell'Impresa di Assicurazione, è calcolato in proporzione agli impegni assunti dall'Impresa nei confronti degli Assicurati;

Opzione: clausola del Contratto di Assicurazione secondo cui il Contraente può scegliere che il valore di Riscatto totale sia corrisposto in una modalità diversa da quella originariamente prevista. Per questo Contratto, l'opportunità di scegliere che il valore di Riscatto totale sia convertito in una rendita vitalizia;

Premio Unico: importo che il Contraente corrisponde in un'unica soluzione all'Impresa al momento della Conclusione del Contratto;

Prestazione nel corso di validità del contratto: pagamento, al Contraente, della rivalutazione annuale attribuita al Contratto;

Proposta-Certificato: è il documento con il quale si dà corso al Contratto e che ne attesta la stipulazione;

Recesso: diritto del Contraente di recedere dal Contratto e farne cessare gli effetti;

Rendimento Finanziario: risultato finanziario della Gestione Interna Separata nel periodo previsto dal Regolamento della Gestione stessa;

Riscatto totale: facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il Contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni di Assicurazione;

Riscatto parziale: facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sulla polizza alla data della richiesta, determinato in base alle Condizioni di Assicurazione;

Spese: parte del premio versato dal Contraente destinato a coprire i Costi commerciali, di gestione e il costo per la copertura Caso Morte;

Soggetto Incaricato: Global Assicurazioni S.p.A., Piazzale Marengo, 6 - 20121 Milano (MI). Le operazioni vengono effettuate tramite il Soggetto Incaricato anche attraverso gli sportelli bancari convenzionati con il Soggetto Incaricato stesso;

Tasso Minimo Garantito: Rendimento Finanziario, annuo e composto, che l'Impresa di assicurazione garantisce alle prestazioni assicurate. È riconosciuto anno per anno tenendo conto del Rendimento Finanziario conseguito dalla Gestione Interna Separata;

Valuta di denominazione: valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali. Il presente Contratto è stipulato in Euro;

Versamento Aggiuntivo: importo che il Contraente ha facoltà di versare per integrare il Premio Unico previsto dal Contratto.

Data ultimo aggiornamento: 2 gennaio 2013

5. INFORMATIVA SULLA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

Per rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali l'Impresa informa gli interessati sull'uso dei loro dati personali e sui loro diritti ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003).

La nostra azienda deve acquisire (o già detiene) alcuni dati relativi agli interessati (Contraenti e Assicurati).

UTILIZZO DEI DATI PERSONALI PER SCOPI ASSICURATIVI*

* *Le finalità assicurative richiedono, come indicato nella raccomandazione del Consiglio d'Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati, tra l'altro, anche per l'individuazione e/o perseguimento di frodi assicurative.*

I dati forniti dagli interessati o da altri soggetti che effettuano operazioni che li riguardano o che, per soddisfare loro richieste, forniscono all'azienda informazioni commerciali, finanziarie, professionali, ecc., sono utilizzati da AVIVA S.p.A., dalle Società del Gruppo AVIVA e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di:

- dare esecuzione al servizio assicurativo e/o fornire il prodotto assicurativo, nonché servizi e prodotti connessi o accessori, che gli interessati hanno richiesto,
- ridistribuire il rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione, anche mediante l'uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza.

La nostra Impresa chiede, quindi, agli interessati di esprimere il consenso - contenuto nella Proposta-Certificato di adesione - per il trattamento dei loro dati, strettamente necessari per la fornitura di servizi e prodotti assicurativi dagli stessi richiesti.

Per i servizi e prodotti assicurativi la nostra Società ha necessità di trattare anche dati "sensibili" - sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose dei soggetti interessati (art. 4, comma 1, lett. d, del Codice in materia di protezione dei dati personali) - strettamente strumentali all'erogazione degli stessi (come nel caso di perizie mediche per la sottoscrizione di polizze vita o per la liquidazione dei sinistri). Il consenso richiesto riguarda, pertanto, anche tali dati per queste specifiche finalità.

Per tali finalità i dati degli interessati potrebbero essere comunicati ai seguenti soggetti che operano come autonomi titolari: altri assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM), broker assicurativi, Società di Gestione del Risparmio, organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, IVASS, Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie quali INPS, INPGI, Forze dell'ordine ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

Il consenso degli interessati riguarda, pertanto, anche l'attività svolta dai suddetti soggetti, il cui elenco, costantemente aggiornato, è disponibile gratuitamente chiedendolo a:

AVIVA S.p.A. - Via A. Scarsellini n. 14, 20161 Milano - tel. 02.2775 447.

Senza tali dati la nostra Impresa non potrebbe fornire agli interessati i servizi e i prodotti assicurativi richiesti, in tutto o in parte.

Alcuni dati, poi, devono essere comunicati dagli interessati o da terzi per obbligo di legge (lo prevede, ad esempio, la disciplina antiriciclaggio).

Le informazioni relative alle operazioni poste in essere dagli interessati, ove ritenute "sospette" ai sensi della normativa antiriciclaggio (art. 41, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231), potranno essere comunicate dall'Impresa ad altri intermediari finanziari appartenenti al Gruppo AVIVA.

MODALITÀ D'USO DEI DATI

Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4, comma 1, lett. a, della Legge: raccolta, registrazione e organizzazione, elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione, utilizzo, comprese consultazione, comunicazione, conservazione, cancellazione/distruzione, sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela.

I dati personali degli interessati sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornire agli stessi i servizi, i prodotti e le informazioni da loro richiesti, anche mediante l'uso del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza.

L'Impresa utilizza le medesime modalità anche quando comunica, per tali fini, alcuni di questi dati ad altre aziende dello stesso settore, in Italia ed all'estero e ad altre aziende dello stesso Gruppo, in Italia ed all'estero.

Per taluni servizi, vengono utilizzati soggetti di fiducia che svolgono, per conto dell'Impresa, compiti di natura tecnica od organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero.

Questi soggetti sono diretti collaboratori e svolgono la funzione di "Responsabile" o dell' "incaricato" del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti "Titolari" del trattamento stesso. Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del Gruppo AVIVA o della catena distributiva (agenti o altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione sulla vita, consulenti tecnici) ed altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto dell'Impresa (legali, medici, Impresa di servizi per il quietanziamento, Impresa di servizi informatici e telematici o di archiviazione, Società di servizi postali indicate nei plichi postali utilizzati), Società di revisione e di consulenza, Società di informazione commerciale per rischi finanziari, Società di servizi per il controllo delle frodi, Società di recupero crediti.

In considerazione della suddetta complessità dell'organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, l'Impresa precisa infine che quali responsabili o incaricati del trattamento possono venire a conoscenza dei dati tutti i suoi dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute.

L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente richiedendolo ad:

AVIVA S.p.A. – Via A. Scarsellini n. 14, 20161 Milano - tel. 02.2775.447, ove potranno essere conosciute anche la lista dei Responsabili in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati.

Il consenso espresso dagli interessati, pertanto, riguarda anche la trasmissione a queste categorie ed il trattamento dei dati da parte loro è necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del prodotto o servizio assicurativo richiesto e per la redistribuzione del rischio.

L'Impresa informa, inoltre, che i dati personali degli interessati non verranno diffusi.

Gli interessati hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i loro dati e come essi vengono utilizzati. Inoltre hanno il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare, cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento (questi diritti sono previsti dall'articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali; la cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge, per l'integrazione occorre vantare un interesse, il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi di materiale commerciale e pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato e, negli altri casi, l'opposizione presuppone sempre un motivo legittimo).

Per l'esercizio dei loro diritti gli interessati possono rivolgersi a:

Servizio Privacy - AVIVA S.p.A. – Via A. Scarsellini n. 14, 20161 Milano - tel. 02.2775.447 - fax 02.2775.474 – email privacy_vita@avivaitalia.it

L'Amministratore Delegato pro tempore è titolare del trattamento dei dati personali per l'Area Industriale Assicurativa.



Aviva S.p.A.
Via A. Scarsellini 14 20161 Milano
www.avivaitalia.it
Tel. +39 02 2775.1
Fax +39 02 2775.204

PROPOSTA-CERTIFICATO
GLOBAL GESTIONE FUTURO

(TARIFFA VX2)

PROPOSTA-CERTIFICATO N°

BANCA

DIPENDENZA ABI CAB

CONTRAENTE			
Cognome e Nome		Cod. Fisc.	
Tipo doc.	Nr. doc.	Rilasciato il	
Ente emittente		Luogo emissione	
Indirizzo			CAP
Località	Paese		Provincia
Data di nascita	Luogo di nascita		Sesso
Nel caso in cui il Contraente sia una persona giuridica i dati di cui sopra si riferiscono al Legale Rappresentante.			
Ragione Sociale		P.IVA	
Indirizzo			CAP
Località			Provincia
ASSICURATO (se diverso dal Contraente)			
Cognome e Nome		Cod. Fisc.	
Indirizzo			CAP
Località	Paese		Provincia
Data di nascita	Luogo di nascita		Sesso
BENEFICIARI CASO MORTE			
DATA E LUOGO, _____ FIRMA DEL CONTRAENTE _____			
RIVALUTAZIONE ANNUA			
Il Contraente dichiara di NON volersi avvalere della facoltà di ricevere la liquidazione dell'importo relativo alla rivalutazione annua. Tale decisione è da ritenersi irrevocabile e non può più essere modificata.			
DATA E LUOGO, _____ FIRMA DEL CONTRAENTE _____			
Il Contraente dichiara di voler ricevere la liquidazione dell'importo relativo alla rivalutazione annua mediante accredito sul conto corrente avente la seguente coordinata IBAN _____			
intestato a _____			
DATA E LUOGO, _____ FIRMA DEL CONTRAENTE _____			

Aviva S.p.A.

Sede legale e sede sociale in Italia Via A. Scarsellini 14 20161 Milano Capitale Sociale Euro 429.713.613,12 (i.v.) R.E.A. di Milano 1284961 Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 09269930153 Società soggetta a direzione e coordinamento di Aviva Italia Holding S.p.A. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18240 del 28/07/1989 (Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10/08/1989) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00081 Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00008



CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

Decorrenza:

Premio unico versato (*Comprensivo dei costi*): Euro _____

Prestazione Iniziale Assicurata: Euro _____

COSTI (Art. 11 delle Condizioni di Assicurazione): L'Impresa trattiene dal premio unico corrisposto una spesa fissa: pari a Euro 30,00 ed una spesa percentuale, indicata nella seguente tabella, applicata al premio unico versato al netto della spesa fissa.

PREMIO UNICO	SPESA PERCENTUALE
da Euro 5.000,00 a Euro 50.000,00	3,50%
da Euro 5.000,01 a Euro 100.000,00	3,25%
da Euro 100.000,01 a Euro 200.000,00	3,00%
da Euro 200.000,01 a Euro 350.000,00	2,50%
da Euro 350.000,01 a Euro 500.000,00	1,50%
da Euro 500.000,01 a Euro 750.000,00	1,00%
da Euro 750.000,01	0,50%

MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'importo del premio relativo al presente contratto è stato pagato in data _____ tramite bonifico addebitato

sul c/c codice IBAN _____ intestato a _____

e accreditato sul c/c codice IBAN _____ intestato a Global Assicurazioni, nella qualità di intermediario autorizzato dall'Impresa.

Attenzione: nel caso di pagamento del premio mediante mezzi non direttamente indirizzati all'Impresa ovvero intestati al Soggetto Incaricato, nella Sua qualità di intermediario autorizzato dall'Impresa, la prova dell'avvenuto pagamento del premio all'Impresa è rappresentata dalla indicazione dell'importo pagato e dalla apposizione della firma del soggetto che provvede materialmente alla riscossione delle somme e alla raccolta della presente Proposta-Certificato.

DATA E LUOGO, _____ FIRMA DEL CONTRAENTE _____

DICHIARAZIONI

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO I SOTTOSCRITTI CONTRAENTE ED ASSICURATO (SE DIVERSO DAL CONTRAENTE):

- confermano che tutte le dichiarazioni e risposte contenute nella presente Proposta-Certificato - anche se materialmente scritte da altri - sono complete ed esatte;
- dichiarano di essere a conoscenza che la presente Proposta-Certificato è parte integrante del Fascicolo Informativo e delle eventuali Appendici al Contratto;
- prendono atto, con la sottoscrizione della presente Proposta-Certificato, ed il pagamento del premio unico che il contratto è concluso e che Aviva S.p.A. - l'Impresa - si impegna a riconoscere PIENA VALIDITÀ CONTRATTUALE alla stessa, fatti salvi errori di calcolo che comportino risultati difformi dall'esatta applicazione della tariffa;
- prendono atto che le prestazioni assicurate decorrono a partire dalle ore 24 della data di conclusione. L'Impresa invia al Contraente la **Lettera Contrattuale di Conferma**, quale documento contrattuale che attesta il ricevimento del premio da parte dell'Impresa ed indica la data di decorrenza del Contratto;
- prendono atto che il pagamento del premio unico deve essere effettuato con procedura di addebito su conto corrente del Contraente (vedere la sezione relativa alle Modalità di Pagamento). Ai fini dell'attestazione dell'avvenuto pagamento del premio, fa fede la documentazione contabile del competente Istituto di Credito;
- dichiarano di aver preso conoscenza dell'Art. 2 "CONFLITTO DI INTERESSI" delle Condizioni di Assicurazione.

L'Assicurato, qualora diverso dal Contraente, acconsente alla sottoscrizione della presente Proposta-Certificato, come previsto dall'Art. 1919 del Codice Civile.

DICHIARAZIONE DA SOTTOSCRIVERE SOLO NEL CASO IN CUI IL CONTRAENTE SIA UNA PERSONA GIURIDICA AI FINI DEL CONTROLLO SUI LIMITI DI INVESTIMENTO NELLA GESTIONE SEPARATA

Il Contraente si impegna a tenere tempestivamente aggiornata l'Impresa di Assicurazione, nel corso della durata contrattuale, in merito ai rapporti partecipativi che abbia in corso con altri Soggetti.

DATA E LUOGO, _____ FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE _____

Inoltre, nel caso in cui alla data di sottoscrizione della presente Proposta-Certificato il Contraente abbia già in essere rapporti di cui sopra, comunica contestualmente all'Impresa di Assicurazione, con un documento allegato, i seguenti dati riferiti a tali Soggetti:
Ragione Sociale, Sede Legale e Codice Fiscale/Partita IVA.

Firmare SOLO se il Contraente rientra nella casistica sopra descritta e se presenta il documento allegato.

DATA E LUOGO, _____ FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE _____

DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente può recedere dal Contratto individuale entro trenta giorni dalla data di conclusione del Contratto. Il diritto di recesso libera il Contraente e l'Impresa da qualsiasi obbligazione futura derivante dal Contratto. L'Impresa, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto al netto della spesa fissa pari a Euro 30,00.

Il Contraente e l'Assicurato dichiarano di AVER LETTO ED ACCETTATO quanto riportato in merito alle DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO e al DIRITTO DI RECESSO sopra indicati.

DATA E LUOGO, _____ FIRMA DEL CONTRAENTE _____ FIRMA DELL'ASSICURATO _____
(SE DIVERSO DAL CONTRAENTE)

DICHIARAZIONI AI FINI DI APPROVAZIONI SPECIFICHE

Il Contraente e l'Assicurato dichiarano di aver preso esatta conoscenza delle Condizioni di Assicurazione e di approvare specificamente - ai sensi e per gli effetti degli articoli del Codice Civile: 1341: Condizioni Generali di Contratto e 1342: Contratto concluso mediante moduli e formulari - i seguenti articoli e norme:

Art. 4: Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato; Art. 5: Conclusione e decorrenza del Contratto; Art.6: Rischio di Morte; Art.7: Clausola di Carenza; Art. 17: Pagamenti dell'Impresa.

DATA E LUOGO, _____ FIRMA DEL CONTRAENTE _____ FIRMA DELL'ASSICURATO _____
(SE DIVERSO DAL CONTRAENTE)

IL SOTTOSCRITTO CONTRAENTE DICHIARA DI AVER:

- ricevuto il Fascicolo Informativo – redatto secondo le prescrizioni IVASS - contenente la Scheda Sintetica, la Nota Informativa, le Condizioni di Assicurazione comprensive del Regolamento della Gestione Interna Separata, il Glossario, l'Informativa sulla Privacy e la presente Proposta-Certificato che definiscono il Contratto;
- ricevuto il Progetto esemplificativo personalizzato;
- ricevuto la comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli Intermediari sono tenuti – ai sensi dell'art.49 comma 2 lettera a) bis del Regolamento IVASS n. 5/2006 - nei confronti dei Contraenti (modello predisposto dall'Intermediario);
- ricevuto il documento contenente – ai sensi dell'art.49 comma 2 lettera a) del Regolamento IVASS n.5/2006 – i dati essenziali degli Intermediari e della loro attività, le informazioni su potenziali situazioni di conflitto d'interessi e sugli strumenti di tutela dei Contraenti (modello predisposto dall'Intermediario);
- LETTO, COMPRESO e ACCETTATO le Condizioni di Assicurazione.

DATA E LUOGO, _____ FIRMA DEL CONTRAENTE _____

VALUTAZIONE DI ADEGUATEZZA

DATA E LUOGO, _____ FIRMA DEL CONTRAENTE _____

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Gli interessati (Contraente e Assicurato, se persona diversa), preso atto dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003) – contenuta nel Fascicolo Informativo – acconsentono al trattamento dei loro dati personali, ivi compresi quelli sensibili idonei a rilevare lo stato di salute, per le finalità, con le modalità e da parte dei soggetti nella medesima indicati.

DATA E LUOGO, _____ FIRMA DEL CONTRAENTE _____ FIRMA DELL'ASSICURATO _____
(SE DIVERSO DAL CONTRAENTE)

GENERALITÀ DELL'OPERATORE

Generalità dell'acquirente che ha effettuato la rilevazione dei dati del Contraente ai sensi della normativa applicabile in materia di antiriciclaggio.

DATA E LUOGO, _____ FIRMA DELL'OPERATORE _____

Aviva S.p.A.

Via A. Scarsellini 14 20161 Milano

www.avivaitalia.it

Tel. +39 02 2775.1

Fax +39 02 2775.204



Aviva S.p.A. è una società del Gruppo Aviva



Sede legale e sede sociale in Italia Via A. Scarsellini 14 20161 Milano Capitale Sociale Euro 429.713.613,12 (i.v.) R.E.A. di Milano 1284961 Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 09269930153 Società soggetta a direzione e coordinamento di Aviva Italia Holding S.p.A. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18240 del 28/07/1989 (Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10/08/1989) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00081 Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00008